

5

PUBBLICITÀ

**ACCESSO AGLI ATTI
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

TRATTAMENTO DEI DATI

Sommario

| | |
|--|----|
| Legge 7 agosto 1990, n. 241 | 8 |
| 22. <i>Definizioni e principi in materia di accesso</i> | 8 |
| 23. <i>Ambito di applicazione del diritto di accesso</i> | 8 |
| 24. <i>Esclusione dal diritto di accesso</i> | 8 |
| 25. <i>Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi</i> | 8 |
| 26. <i>Obbligo di pubblicazione</i> | 8 |
| <i>Legge n. 412 del 31 dicembre 1991</i> | 9 |
| <i>Articolo 24</i> | 9 |
| <i>Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184</i> | 10 |
| Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. | 10 |
| Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1994, n. 763 | 11 |
| Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti al diritto d'accesso. | 11 |
| Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196 | 12 |
| Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. | 12 |
| <i>Art. 1. Oggetto</i> | 12 |
| <i>Art. 2. Finalità</i> | 12 |
| <i>Art. 2 bis. Autorità di controllo</i> | 12 |
| <i>Art. 2 ter. Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri</i> | 12 |
| <i>Art. 2 quater. Regole deontologiche</i> | 12 |
| <i>Art. 2 quinquies. Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione</i> | 12 |

| | |
|---|-----------|
| <i>Art. 2 sexies. Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 2 septies. Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 2 octies. Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 2 novies. Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 2 decies. Inutilizzabilità dei dati.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 2 undecies. Limitazioni ai diritti dell'interessato.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 2 duodecies. Limitazioni per ragioni di giustizia</i> | <i>12</i> |
| <i>Art. 2 terdecies. Diritti riguardanti le persone decedute</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 2 quaterdecies. Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 2 sexiesdecies. Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni.....</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 59. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico</i> | <i>13</i> |
| <i>Art. 60. Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale</i> | <i>13</i> |
| Parlamento Europeo..... | 14 |
| Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE..... | 14 |
| Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE). | 14 |
| Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33..... | 15 |
| Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. | 15 |
| <i>Art. 1. Principio generale di trasparenza.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 2. Oggetto.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 2 bis. Ambito soggettivo di applicazione</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 4 bis. Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 5. Accesso civico a dati e documenti.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Art. 5 bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico</i> | <i>15</i> |
| Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004. | 16 |
| Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa..... | 16 |
| <i>Articolo 17 Pubblicità delle sedute</i> | <i>16</i> |

| | |
|--|----|
| <i>Art. 19. Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni</i> | 18 |
| <i>Art. 20. Accesso agli atti</i> | 19 |
| <i>Art. 21 Modalità di esercizio del diritto di accesso</i> | 21 |
| Legge 4 marzo 2009, n. 15 | 23 |
| Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. | 23 |
| <i>Art. 4. Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche</i> | 23 |
| Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 | 24 |
| Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29..... | 24 |
| <i>7. Pubblicità degli incarichi</i> | 24 |
| <i>Decreto legislativo n. 165 del 25 maggio 2001</i> | 25 |
| <i>Articolo 53</i> | 25 |
| Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 | 26 |
| Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della L. 25 luglio 2005, n. 150 | 26 |
| CRITERI | 27 |
| Regolamento Privacy CPGA – adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Organo di autogoverno alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali | 28 |
| <i>Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 38 dell’8 luglio 2020</i> | 28 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 luglio 2020</i> | 28 |
| <i>Pubblicità delle sedute di Plenum</i> | 35 |
| <i>Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza</i> | 35 |
| <i>Articolo 17 Pubblicità delle sedute</i> | 35 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 52 del 23 luglio 2025</i> | 37 |
| Delibera di attuazione dell’articolo 17 comma 5 del Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio di Presidenza in materia di riprese delle sedute pubbliche sul canale riservato della Giustizia amministrativa | 37 |

| | |
|--|----|
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 19 dicembre 2025, adottata nella seduta del 16 dicembre 2025</i> | 42 |
| Delibera di attuazione dell'articolo 17 comma 5 del Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio di Presidenza in materia di riprese delle sedute pubbliche su canali gestiti da terzi | 42 |
| <i>Registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati svolto dal Consiglio di Presidenza (art. 30 GDPR)</i> | 46 |
| <i>ALLEGATO 1 - Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento</i> | 56 |
| <i>ALLEGATO 2 – Schede delle categorie di attività</i> | 60 |
| Modalità di conservazione delle registrazioni delle sedute del Consiglio di Presidenza dopo l'approvazione del verbale | 70 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 giugno 2008</i> | 70 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 luglio 2008</i> | 70 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 maggio 2014</i> | 70 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 gennaio 2019</i> | 70 |
| Invio degli atti per mezzo del servizio postale | 71 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 24 maggio 2001</i> | 71 |
| APPENDICE STORICA | 72 |
| Pubblicità degli incarichi | 73 |
| Accesso ai documenti relativi agli incarichi | 74 |
| <i>Delibere del Consiglio di Presidenza del 26 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993</i> | 74 |
| Pubblicazione sulla rete Intranet della G.A. della raccolta dei criteri del Consiglio di Presidenza | 75 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 novembre 2009</i> | 75 |
| Relazione illustrativa alle modifiche agli articoli 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza | 76 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010</i> | 76 |
| Pubblicazione dei regolamenti consiliari sulla Gazzetta ufficiale | 79 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010</i> | 79 |
| Pubblicazione sulla G.U. dei regolamenti consiliari in materia di organizzazione e contabilità | 79 |
| Regolamenti deliberati dagli altri Organi di autogoverno | 80 |
| Digitalizzazione delle comunicazioni interne alla Giustizia Amministrativa | 83 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010</i> | 83 |

| | |
|--|----|
| Trattamento dei dati elaborati da N.S.I.G.A. | 84 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 novembre 2012</i> | 84 |
| Pubblicazione sulla rete Internet della Giustizia Amministrativa della raccolta dei criteri del Consiglio di Presidenza | 86 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 16 dicembre 2016</i> | 86 |
| <i>Delibera del Consiglio di Presidenza del 12 aprile 2017</i> | 86 |

NORMATIVA

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

22. Definizioni e principi in materia di accesso

23. Ambito di applicazione del diritto di accesso

24. Esclusione dal diritto di accesso

25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

26. Obbligo di pubblicazione

Legge n. 412 del 31 dicembre 1991

[Articolo 24](#)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1994, n. 763

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Consiglio di Stato, del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sottratti al diritto d'accesso.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 196

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Finalità

Art. 2 bis. Autorità di controllo

Principi

Art. 2 ter. Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

Art. 2 quater. Regole deontologiche

Art. 2 quinquies. Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione

Art. 2 sexies. Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante

Art. 2 septies. Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute

Art. 2 octies. Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati

Art. 2 novies. Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale

Art. 2 decies. Inutilizzabilità dei dati

Art. 2 undecies. Limitazioni ai diritti dell'interessato

Art. 2 duodecies. Limitazioni per ragioni di giustizia

Art. 2 terdecies. Diritti riguardanti le persone decedute

Art. 2 quaterdecies. Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

Art. 2 sexiesdecies. Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi e accesso civico

Art. 60. Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

Parlamento Europeo

[Reg. \(CE\) 27/04/2016, n. 2016/679/UE](#)

Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Publicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 4 maggio 2016, n. L 119

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80

Capo I - Principi generali

Art. 1. Principio generale di trasparenza

Art. 2. Oggetto

Art. 2 bis. Ambito soggettivo di applicazione

Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità

Art. 4 bis. Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Capo I bis - Diritto di accesso a dati e documenti

Art. 5. Accesso civico a dati e documenti

Art. 5 bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza del 6 febbraio 2004

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2004, n. 36

Articolo 17¹ Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, General Data Protection Regulation - GDPR) e, in particolare, degli articoli 5 e 6 del GDPR, nonché delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (recante il codice in materia di protezione dei dati personali), previa pubblicazione sul sito web della Giustizia Amministrativa di specifica informativa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 GDPR. Al principio di pubblicità delle sedute è fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4, lett. a), b) e c) e, comunque, degli affari che comportino il trattamento dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR².

2. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno, limitatamente alle sedute pubbliche, è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia amministrativa mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet della Giustizia amministrativa consultabile liberamente.

3. La partecipazione del pubblico alle sedute è consentita nei limiti della capienza della sala e previa identificazione dei richiedenti. Qualora le richieste siano superiori ai predetti limiti è data preferenza ai magistrati amministrativi, alle autorità pubbliche e ai giornalisti, laddove accreditati, salvo procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste.

4. Delle singole sedute pubbliche è consentita la ripresa audio, video e

¹ Articolo modificato con delibera n. n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025) e precedentemente sostituito con delibera del 12 aprile 2017.

² Comma 1 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025). Il testo previgente era il seguente: "Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4, lett. a), b) e c)".

fotografica da parte di organi di stampa e comunicazione, nelle loro qualità e per le loro finalità di autonomi titolari del trattamento, previo accreditamento da richiedere all'Ufficio stampa, di cui al Regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, che rilascia il relativo atto. L'accreditamento è comunicato senza indugio al Segretario del Consiglio di Presidenza affinché ne dia notizia a tutti i componenti entro le ore 12 del giorno precedente la seduta.

Le riprese possono essere escluse dal Consiglio di Presidenza nei casi, con le modalità e per le ragioni di cui al comma 6³.

5. Per finalità di trasparenza le sedute pubbliche del Plenum sono riprese con mezzi audio o audiovisivi, registrate e trasmesse sul canale riservato alla Giustizia Amministrativa a cura del Segretario Generale, nonché possono essere riprese, registrate e trasmesse su canali gestiti da terzi, sulla base di quanto previsto in apposite delibere del Consiglio di Presidenza recanti, tra l'altro, l'individuazione del designato e del responsabile, i requisiti di accessibilità, le modalità e i tempi di registrazione, le misure di sicurezza e i criteri di minimizzazione⁴.

6. Le riprese di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza degli interessati o per altri gravi motivi, con deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro componenti da comunicare, ove possibile, prima della dichiarazione di inizio della seduta.

La proposta è discussa e votata in seduta riservata, immediatamente prima dell'esame della questione cui si riferisce⁵.

³ Comma 4 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025). Il testo previgente era il seguente: *“Delle sedute pubbliche è consentita la ripresa audio, video e fotografica da parte di organi di stampa e comunicazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di presidenza, sentiti i componenti, anche con modalità telematiche. L'istanza di autorizzazione è presentata almeno tre giorni prima. L'autorizzazione può essere negata per le ragioni di cui al comma 6”*.

⁴ Comma 5 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025). Il testo previgente era il seguente: *“A cura del Segretario Generale si effettuano le riprese audiovisive delle sedute pubbliche, che vengono trasmesse sul canale riservato alla Giustizia Amministrativa”*.

⁵ Comma 6 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025). Il testo previgente era il seguente: *“Le riprese audiovisive e fotografiche di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza o per altri gravi motivi con deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro componenti del Consiglio. La proposta è discussa e votata in assenza del pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione cui si riferisce”*.

Art. 19. Pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni consiliari. Verifiche di attuazione ed esecuzione delle deliberazioni⁶

1. I verbali delle sedute pubbliche del Consiglio, dopo l'approvazione e la sottoscrizione, sono pubblicati nel sito intranet della Giustizia amministrativa, consultabile esclusivamente dagli uffici amministrativi e dai magistrati.
2. Un estratto dei suddetti verbali contenente solo l'oggetto -specificamente determinato dalla commissione competente ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del plenum- e l'esito delle singole deliberazioni, è inserito nel sito internet della giustizia amministrativa, consultabile liberamente.
3. La segreteria del Consiglio cura la pubblicazione sul sito intranet di un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.
4. Della pubblicazione del notiziario è dato avviso mediante posta elettronica ai responsabili degli uffici della Giustizia amministrativa nonché a tutti i magistrati amministrativi che potranno accedervi anche mediante collegamento telematico direttamente attivabile dal documento di posta elettronica.
5. Il Consiglio di presidenza verifica annualmente, a mezzo di apposite sessioni consiliari calendarizzate entro il mese di luglio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli organi giudiziari ed uffici della Giustizia amministrativa.
6. A tal fine l'istruttoria è condotta dalle commissioni competenti in modo da garantire il rispetto del termine di cui al comma precedente.
7. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di presidenza avvalendosi dell'ufficio di segreteria o del segretariato generale, a seconda delle competenze.

⁶ **Articolo così sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010.**

Il testo originario era il seguente:

Esecuzione delle deliberazioni. *Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza avvalendosi dell'ufficio di Segreteria o del Segretariato generale, a seconda delle competenze.*

Art. 20. Accesso agli atti⁷

1. È possibile esercitare il diritto di accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza conformemente alla normativa vigente in materia.
2. Salvo quanto previsto all'art. 42 *bis* in materia di accesso agli atti del procedimento disciplinare⁸ sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario del Consiglio di Presidenza, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta le opportune determinazioni.
3. Anteriormente alla definizione del procedimento, il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, è differito sino alla conclusione del procedimento salvo che l'interessato dimostri che, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche sia necessaria l'immediata conoscenza degli atti richiesti.

⁷ Articolo così sostituito con delibera del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 30 settembre 2011 (pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012).

Il testo originario era il seguente:

Publicità degli atti.

1. Chiunque vi abbia interesse ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.
2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce al Consiglio, nella seduta plenaria immediatamente successiva al deposito dell'istanza di accesso, per l'adozione delle opportune determinazioni.
3. Il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, previo parere della Commissione interessata, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione è negata in relazione ad atti e documenti la cui esibizione sia suscettibile di pregiudicare la sicurezza fisica di persone o di beni. L'accesso può essere, altresì, denegato in relazione ad atti e documenti riguardanti la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In quest'ultimo caso, l'autorizzazione va limitata alla sola visione. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti e documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione.
4. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento sono autorizzati, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. Anche in tali casi, l'autorizzazione è denegata ove sussistano esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni, ovvero può essere differita ove sussistano specifiche e gravi esigenze di temporanea riservatezza dell'attività consiliare. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
5. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni nonché degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso, salvo che non sussistano le esigenze che giustificano il differimento dell'accesso, sono autorizzati, previo parere della Commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino esigenze di rispetto del segreto di indagine penale o di tutela della sicurezza fisica di persone o di beni. Allorquando sussistano esigenze di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, l'autorizzazione va comunque limitata alla sola visione.
6. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.
7. Sono sottratti all'accesso i documenti formati da altre Amministrazioni e da queste escluse dal diritto di accesso, dei quali il Consiglio abbia la disponibilità per procedimenti di propria competenza.
8. I componenti del Consiglio, i magistrati e gli altri addetti alla Segreteria ed agli uffici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sono tenuti al segreto sui voti dati e le opinioni espresse nelle sedute, o nella parte di esse, non pubbliche.

⁸ **Proposizione inserita al comma 2, dell'art. 20, con delibera C.P.G.A. del 22 gennaio 2010.** Il testo originario era il seguente: 2. Sulle istanze di accesso si pronuncia il Segretario del Consiglio di Presidenza, il quale, ove ritenga di non poter acconsentire alla richiesta, ne riferisce quanto prima al Consiglio, che, previa istruttoria delle commissioni competenti, adotta le opportune determinazioni.

4. La richiesta di accesso può essere evasa anche consegnando all'interessato gli atti richiesti in formato elettronico su idoneo supporto informatico non modificabile o a mezzo posta certificata, salvo che il richiedente abbia esposto fondate ragioni in senso contrario.

5. Il rilascio dei documenti richiesti, in supporto cartaceo o informatico, avviene a spese del richiedente in base alla tabella dei costi approvata annualmente dal Segretario generale della Giustizia amministrativa e pubblicata sul sito internet della medesima.

Art. 21 Modalità di esercizio del diritto di accesso ⁹

1. La richiesta di accesso, che può essere inoltrata anche a mezzo di posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario del Consiglio di Presidenza e deve recare:
 - a) le esatte generalità del richiedente e l'eventuale qualifica ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa;
 - b) la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta;
 - c) la descrizione delle circostanze idonee a fondare l'interesse all'ostensione degli atti;
 - d) le ragioni dell'eventuale contrarietà a ricevere gli atti su supporto informatico.
2. Il Segretario del Consiglio di Presidenza, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per

⁹ **Articolo così sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010 e successivamente modificato con delibera del 30 settembre 2011** (pubblicata sulla G.U. n. 71 del 24 marzo 2012).

Il testo di cui alla delibera del 3 dicembre 2010 era il seguente:

1. *La richiesta di accesso, che può essere inoltrata anche a mezzo di posta certificata, deve essere indirizzata al Segretario generale e deve recare:*
 - a) *le esatte generalità del richiedente e l'eventuale qualifica ricoperta nell'organizzazione della Giustizia amministrativa;*
 - b) *la precisa indicazione dei documenti oggetto della richiesta;*
 - c) *la descrizione delle circostanze idonee a fondare l'interesse all'ostensione degli atti;*
 - d) *le ragioni dell'eventuale contrarietà a ricevere gli atti su supporto informatico.*
2. *Il Segretario generale della Giustizia amministrativa, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione competente all'istruttoria qualora sia richiesto il previo parere del Consiglio.*
3. *I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.*
4. *Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.*

Il testo originario era il seguente:

Forme di comunicazione agli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa delle deliberazioni consiliari.

1. *La Segreteria del Consiglio trasmette mensilmente agli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa, affinché sia affisso all'albo, un notiziario nel quale sono inserite per estratto tutte le deliberazioni consiliari approvate, tranne che il Consiglio, con deliberazione motivata, disponga diversamente in ordine a singoli provvedimenti, stabilendo la pubblicazione integrale ovvero l'esclusione della pubblicazione anche per estratto.*
2. *Il Consiglio di Presidenza verifica annualmente, entro il mese di maggio, l'attuazione delle delibere del Consiglio stesso da parte degli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa.*

coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione; analogamente procede la Commissione competente all'istruttoria.

3. I controinteressati possono proporre motivata opposizione alla richiesta di accesso anche a mezzo di posta certificata.
4. Decorsi dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, l'Amministrazione provvede sulla richiesta.

Legge 4 marzo 2009, n. 15

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53

Art. 4. Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche

(omissis)

6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
7. Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

(omissis)

Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1993, n. 246

7. Pubblicità degli incarichi

Decreto legislativo n. 165 del 25 maggio 2001

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[Articolo 53](#)

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 35

Publicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della L. 25 luglio 2005, n. 150.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2006, n. 36

CRITERI

Regolamento Privacy CPGA – adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Organo di autogoverno alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali

Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa n. 38 dell’8 luglio 2020

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 luglio 2020

Il Consiglio di Presidenza,

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali;

VISTO il regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, adottato con provvedimento in data 6 febbraio 2004;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018, recante il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia Amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 119 del 28 aprile 2020, e in particolare l’art. 10 che, in considerazione dell’autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, rinvia all’Organo di autogoverno l’adeguamento del proprio assetto organizzativo alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali;

CONSIDERATO che l’articolo 4, ai punti 7 e 8 del Regolamento, individua rispettivamente come titolare del trattamento “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali” e come

responsabile del trattamento “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare”;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati personali «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico»;

CONSIDERATO che l’articolo 2-*sexiesdecies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, quale introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, prevede che «Il Responsabile della Protezione Dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell’esercizio delle loro funzioni»;

RITENUTO di adeguare l’assetto organizzativo dell’Organo di autogoverno alle disposizioni comunitarie e di diritto interno in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali,

DELIBERA

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Regolamento: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- b) Codice della privacy: il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- c) Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- d) Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la

- consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- e) Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 - f) Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - g) Designato per specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali: la persona fisica espressamente designata dal titolare o dal responsabile del trattamento che sotto la responsabilità e nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento svolge, nell'ambito delle proprie competenze, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali;
 - h) Autorizzato al trattamento: chiunque agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile, che abbia accesso a dati personali, il quale può trattare tali dati solo se istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
 - i) Violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - j) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): la persona fisica o giuridica, dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o che assolva il suo compito in base ad un contratto di servizi, chiamata allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento;

Articolo 2

(Titolare del trattamento)

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa è titolare del trattamento dei dati svolti nell'ambito del proprio assetto organizzativo.
2. Soggetto deputato ad esprimere la volontà del titolare è il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
3. Per i trattamenti dei dati effettuati mediante il sistema informativo della Giustizia Amministrativa, le cui caratteristiche tecniche, strumentali e operative, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono stabilite dal Servizio per l'informatica, nonché per i trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio servizi, la titolarità dei trattamenti è attribuita all'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.S. n. 119 del 28 aprile 2020.

Articolo 3

(Funzioni del titolare)

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, assicura il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale in capo al titolare del trattamento.
2. Il titolare è tenuto a porre in essere, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento. Tiene conto, nei trattamenti per ragioni di giustizia, delle limitazioni previste dall'art. 2-duodecies del Codice della Privacy.
3. Al titolare sono altresì affidati i seguenti compiti:
 - a) definire finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di contitolarità del dato personale ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento;
 - b) adottare ed aggiornare il registro delle attività di trattamento, che contiene tutte le informazioni previste dall'art. 30, paragrafo 1, del Regolamento;
 - c) individuare gli specifici compiti e funzioni da attribuire ai designati al trattamento, ai sensi dell'art. 4, nonché i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, fornendo adeguate istruzioni per il loro corretto trattamento;
 - d) stipulare i contratti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento, per disciplinare il rapporto con il responsabile del trattamento di cui all'articolo 6;
 - e) effettuare l'analisi del rischio e la valutazione dell'impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento;
 - f) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli interessati previsti agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
 - g) verificare la corretta predisposizione delle informative e curarne il costante aggiornamento.

Articolo 4

(Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)

1. Con apposito atto formale adottato dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in qualità di soggetto deputato ad esprimere la volontà del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 2 comma 2, possono essere designati, per l'attribuzione di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali degli interessati, ivi compresa la delega dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) - limitatamente all'individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento, d), g): il Segretario del Consiglio di Presidenza e i dirigenti preposti alle segreterie dell'Ufficio servizi.
2. Per particolari tipologie di compiti, specificatamente individuate, è possibile la subdelega da parte dei soggetti designati.

Articolo 5

(Autorizzati al trattamento)

1. Sono autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali con provvedimento scritto e su istruzione del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, ovvero dei soggetti designati, in ipotesi di delega ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 6

(Responsabile del trattamento)

1. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Nel contratto o altro atto giuridico può essere prevista la facoltà del responsabile di ricorrere, previa autorizzazione, a sub-responsabili. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:
 - a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
 - d) rispetti le condizioni di cui ai punti 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
 - e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
 - f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
 - h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
2. Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Articolo 7

(Violazione dei dati personali)

1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali è tenuto a segnalarlo, anche per il tramite dei soggetti designati, ove a ciò delegati, al Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
2. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ove possibile, notifica la violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la stessa violazione presenti un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. La notifica deve contenere le informazioni previste all'art. 33, punto 3, del Regolamento e indicate nell'allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali.
3. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 34 del Regolamento e salvo che la comunicazione all'interessato non sia richiesta in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 34, punto 3 del Regolamento, dandone previa comunicazione al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa e al RPD.
4. In relazione alle violazioni dei dati personali nei procedimenti che incidono sulla capacità del magistrato o che presentano un connotato giustiziale è esclusa la notifica di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 154, comma 7, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Articolo 8

(Formazione del personale)

1. La formazione del personale in servizio presso l'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali è assicurata dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Articolo 9

(Responsabile della protezione dei dati)

1. Il Responsabile della protezione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, punto 1, del Regolamento, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento Generale sulla protezione dei dati, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
2. Il RPD, ai sensi dell'art. 38, punto 1, del Regolamento, viene tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti i dati personali.
3. Al RPD, al fine di potere assolvere ai propri compiti e mantenere la propria formazione specialistica, sono assicurate le risorse necessarie, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, del Regolamento.
4. Il titolare del trattamento assicura al RPD la posizione di indipendenza e il rispetto delle garanzie di cui all'art. 38, punto 3, del Regolamento.
5. Al fine di attuare le disposizioni dettate dal Regolamento in modo maggiormente funzionale, il Segretario del Consiglio di Presidenza e i dirigenti preposti alla segreteria dell'Ufficio servizi fungono da referenti del RPD.

Pubblicità delle sedute di Plenum

Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Provvedimento del 6 febbraio 2004

(pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 36 del 13 febbraio 2004)

Articolo 17 ¹Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, General Data Protection Regulation - GDPR) e, in particolare, degli articoli 5 e 6 del GDPR, nonché delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (recante il codice in materia di protezione dei dati personali), previa pubblicazione sul sito web della Giustizia Amministrativa di specifica informativa agli interessati ai sensi dell'articolo 13 GDPR. Al principio di pubblicità delle sedute è fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4, lett. a), b) e c) e, comunque, degli affari che comportino il trattamento dei dati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR².

2. Delle adunanze del Consiglio e del relativo ordine del giorno, limitatamente alle sedute pubbliche, è data notizia a tutti gli uffici giurisdizionali della Giustizia amministrativa mediante appositi avvisi da pubblicare sul sito internet della Giustizia amministrativa consultabile liberamente.

3. La partecipazione del pubblico alle sedute è consentita nei limiti della capienza della sala e previa identificazione dei richiedenti. Qualora le richieste siano superiori ai predetti limiti è data preferenza ai magistrati amministrativi, alle autorità pubbliche e ai giornalisti, laddove accreditati, salvo procedere, per il resto, secondo l'ordine delle richieste.

4. Delle singole sedute pubbliche è consentita la ripresa audio, video e fotografica da parte di organi di stampa e comunicazione, nelle loro qualità e

¹ Articolo modificato con delibera n. n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025) e precedentemente sostituito con delibera del 12 aprile 2017.

² Comma 1 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025). Il testo previgente era il seguente: "Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per la discussione o la deliberazione degli affari indicati dall'art. 16, comma 4, lett. a), b) e c)".

per le loro finalità di autonomi titolari del trattamento, previo accreditamento da richiedere all'Ufficio stampa, di cui al Regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, che rilascia il relativo atto. L'accreditamento è comunicato senza indugio al Segretario del Consiglio di Presidenza affinché ne dia notizia a tutti i componenti entro le ore 12 del giorno precedente la seduta.

Le riprese possono essere escluse dal Consiglio di Presidenza nei casi, con le modalità e per le ragioni di cui al comma 6³.

5. Per finalità di trasparenza le sedute pubbliche del Plenum sono riprese con mezzi audio o audiovisivi, registrate e trasmesse sul canale riservato alla Giustizia Amministrativa a cura del Segretario Generale, nonché possono essere riprese, registrate e trasmesse su canali gestiti da terzi, sulla base di quanto previsto in apposite delibere del Consiglio di Presidenza recanti, tra l'altro, l'individuazione del designato e del responsabile, i requisiti di accessibilità, le modalità e i tempi di registrazione, le misure di sicurezza e i criteri di minimizzazione⁴.

6. Le riprese di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza degli interessati o per altri gravi motivi, con deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro componenti da comunicare, ove possibile, prima della dichiarazione di inizio della seduta.

La proposta è discussa e votata in seduta riservata, immediatamente prima dell'esame della questione cui si riferisce⁵.

³ Comma 4 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025). Il testo previgente era il seguente: *“Delle sedute pubbliche è consentita la ripresa audio, video e fotografica da parte di organi di stampa e comunicazione, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di presidenza, sentiti i componenti, anche con modalità telematiche. L'istanza di autorizzazione è presentata almeno tre giorni prima. L'autorizzazione può essere negata per le ragioni di cui al comma 6”*.

⁴ Comma 5 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025). Il testo previgente era il seguente: *“A cura del Segretario Generale si effettuano le riprese audiovisive delle sedute pubbliche, che vengono trasmesse sul canale riservato alla Giustizia Amministrativa”*.

⁵ Comma 6 sostituito con delibera del Consiglio di Presidenza n. 43 del 3 giugno 2025, adottata nella seduta del 28 maggio 2025 (G.U. n. 163 del 16 luglio 2025). Il testo previgente era il seguente: *“Le riprese audiovisive e fotografiche di cui al comma 5 possono essere escluse per ragioni di ordine pubblico, di tutela della riservatezza o per altri gravi motivi con deliberazione del Consiglio di Presidenza su proposta di almeno quattro componenti del Consiglio. La proposta è discussa e votata in assenza del pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione cui si riferisce”*.

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 52 del 23 luglio 2025

Delibera di attuazione dell'articolo 17 comma 5 del Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio di Presidenza in materia di riprese delle sedute pubbliche sul canale riservato della Giustizia amministrativa

VISTO l'articolo 17, comma 5, del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, come modificato con delibera del medesimo Consiglio del 28 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 16 luglio 2025, secondo cui: «*[p]er finalità di trasparenza le sedute pubbliche del Plenum sono riprese con mezzi audio o audiovisivi, registrate e trasmesse sul canale riservato della Giustizia amministrativa a cura del Segretario generale, nonché possono essere riprese, registrate e trasmesse su canali gestiti da terzi, sulla base di quanto previsto in apposite delibere del Consiglio di presidenza recanti, tra l'altro, l'individuazione del designato e del responsabile, i requisiti di accessibilità, le modalità e i tempi di registrazione, le misure di sicurezza e i criteri di minimizzazione*»;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2020, n. 38;

VISTE le proposte della Commissione speciale in materia di trattamento dei dati personali del 16 e 22 luglio 2025

DELIBERA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

a) articolo 17, comma 5: l'articolo 17, comma 5, del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, come modificato con delibera del medesimo Consiglio del 28 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 16 luglio 2025;

b) Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 27 aprile 1982, n. 186;

c) Segretario generale: il Segretario generale della Giustizia amministrativa, di cui all'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186;

d) Segretario del Consiglio di presidenza: il Segretario di cui all'articolo 1 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;

e) *Plenum*: la seduta del Consiglio di presidenza, convocata a norma dell'articolo 10 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;

f) seduta pubblica: le sedute del *Plenum* aperte al pubblico;

- g) canale riservato della Giustizia amministrativa: lo strumento tecnico messo a disposizione dal Segretario generale, mediante il quale sono trasmesse le registrazioni delle sedute pubbliche del *Plenum*;
- h) designato: la persona fisica espressamente designata dal titolare del trattamento che, sotto la responsabilità e nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare del trattamento, svolge, nell'ambito delle proprie competenze, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali e, in particolare, le persone fisiche di cui agli articoli 1, primo comma, lettera g), e 4, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2020, n. 38¹;
- i)²;
- l) *streaming*: tecnologia utilizzata per inviare e ricevere contenuti multimediali, video e audio, attraverso una connessione *internet* in modo continuo e in tempo reale, senza la necessità di scaricare l'intero file sul dispositivo dell'utente;
- m) collegamento telematico (*link*): ogni riferimento digitale, di natura testuale o grafica, che consente a chi lo utilizzi di raggiungere una diversa risorsa disponibile *online*;
- n) sito istituzionale: il sito istituzionale della Giustizia amministrativa, raggiungibile sulla rete *internet* all'indirizzo *www.giustizia-amministrativa.it*;
- o) consiliatura: periodo di durata in carica del Consiglio di presidenza, ivi incluso l'eventuale periodo di *prorogatio*;
- p) Servizio per l'informatica: il servizio di cui all'articolo 15 del Regolamento di organizzazione degli Uffici della Giustizia amministrativa;
- q) *download* di *file*: l'azione di ricevere o prelevare un *file* da una rete telematica e di trasferirlo nella memoria di un *personal computer* o di un'altra periferica;
- r) *repository*: archivio digitale centralizzato che consente di archiviare, gestire e condividere dati, *file* o altre risorse digitali.

2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel comma 1 valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2020, n. 38.

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. La presente delibera costituisce attuazione dell'articolo 17, comma 5.
2. La presente delibera disciplina le modalità con le quali, a cura del Segretario generale, le sedute pubbliche del *Plenum* sono registrate con mezzi audio e trasmesse sul canale riservato della Giustizia amministrativa; la presente delibera disciplina, in particolare, l'individuazione del designato, i requisiti di

¹ Lettera h) modificata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 68 del 6 novembre 2025, approvata nella seduta del 5 novembre 2025. Il testo previgente era il seguente: “h) designato: la persona fisica espressamente designata dal titolare o dal responsabile del trattamento che, sotto la responsabilità e nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, svolge, nell'ambito delle proprie competenze, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali e, in particolare, le persone fisiche di cui agli articoli 1, primo comma, lettera g), e 4, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2020, n. 38;”.

² Lettera i) abrogata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 68 del 6 novembre 2025, approvata nella seduta del 5 novembre 2025. Il testo era il seguente: “i) responsabile: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, di cui agli articoli 1, primo comma, lettera f), e 6, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2020, n. 38;”.

accessibilità, le modalità e i tempi di registrazione, le misure di sicurezza e i criteri di minimizzazione dei trattamenti³.

3. Nell'adempimento dei compiti indicati dai successivi articoli 5, 6 e 7, il Segretario Generale può avvalersi del Servizio per l'informatica⁴.

Articolo 3

*(Individuazione del designato)*⁵

1. In conformità all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 38 del 2020, sono designati il Segretario del Consiglio di presidenza e i dirigenti in servizio presso il medesimo Consiglio.

2.⁶

Articolo 4

(Requisiti di accessibilità)

1. Chiunque può accedere alle trasmissioni in *streaming* delle sedute pubbliche del *Plenum* tramite collegamento telematico (*link*) pubblicato sul sito istituzionale.

2. Tutti i magistrati amministrativi, i dirigenti e il personale amministrativo in servizio presso la Giustizia amministrativa possono accedere, a norma del comma 1, senza necessità di previa ammissione.

3. I soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 possono accedere alle trasmissioni di cui al comma 1 una volta ammessi dal personale indicato dal Segretario del Consiglio di presidenza⁴.

³ Comma 2 modificato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 68 del 6 novembre 2025, approvata nella seduta del 5 novembre 2025. Il testo previgente era il seguente: *“La presente delibera disciplina le modalità con le quali, a cura del Segretario generale, le sedute pubbliche del Plenum sono registrate con mezzi audio e trasmesse sul canale riservato della Giustizia amministrativa; la presente delibera disciplina, in particolare, l'individuazione del designato e del responsabile, i requisiti di accessibilità, le modalità e i tempi di registrazione, le misure di sicurezza e i criteri di minimizzazione dei trattamenti”*.

⁴ Comma 3 aggiunto con delibera del Consiglio di Presidenza n. 68 del 6 novembre 2025, approvata nella seduta del 5 novembre 2025.

⁵ Rubrica dell'art. 3 modificata con delibera del Consiglio di Presidenza n. 68 del 6 novembre 2025, approvata nella seduta del 5 novembre 2025. La precedente era: *“(Individuazione del designato e del responsabile)”*.

⁶ Comma 2 abrogato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 68 del 6 novembre 2025, approvata nella seduta del 5 novembre 2025. Il testo era il seguente: *“2. Per i fini dell'articolo 2 il responsabile è il Segretario generale, che può avvalersi del Servizio per l'informatica. Ai medesimi fini i rapporti tra il Consiglio di presidenza e il Segretario generale sono disciplinati dalla presente delibera.”*.

⁴ Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 16 dicembre 2025, ha precisato che:

“1) l'ammissione degli utenti esterni ha carattere meramente tecnico, senza verifica dell'identità dell'utente;

2) sarà cura dei tecnici dello SPI, sulla base delle indicazioni organizzative del Segretario del Consiglio (fornite ai sensi dell'art. 4, co. 3, della delibera n. 52 del 23 luglio 2025), adottare le misure tecniche necessarie per l'accesso allo streaming da parte degli utenti esterni (ivi compresa la generazione e comunicazione del PIN)”.

4. Il collegamento telematico (*link*) è pubblicato sul sito istituzionale, in una sezione specifica della schermata principale, facilmente individuabile, almeno due giorni prima della data in cui è calendarizzata una seduta del *Plenum*.

Articolo 5

(*Modalità di trasmissione e registrazione e relative spese*)

1. Le sedute pubbliche del *Plenum* sono trasmesse in *streaming* e registrate con i mezzi tecnici e le risorse umane e strumentali individuati dal Segretario generale. Le regole tecniche relative alle trasmissioni e alle registrazioni di cui all'articolo 4 sono adottate dal Segretario generale, su parere conforme del Consiglio di presidenza⁵.
2. Non è consentito il *download* dei *file* contenenti le registrazioni delle sedute.
3. Le spese delle trasmissioni in *streaming* e delle registrazioni sono a carico della Giustizia amministrativa.

Articolo 6

(*Tempi di conservazione e accesso alle registrazioni*)

1. Le registrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere ascoltate dai soggetti di cui all'articolo 4 per la durata di trenta giorni tramite la sezione del sito istituzionale di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno successivo a quello della trasmissione in *streaming* e scade alle ore 24:00 del trentesimo giorno.
3. Dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, le registrazioni sono rimosse dal sito istituzionale e sono conservate in un *repository* presso il Segretariato generale. Tali registrazioni possono essere consultate, per finalità istituzionali, con apposite credenziali, dai componenti e dal Segretario del Consiglio di presidenza, nonché dal personale di magistratura e amministrativo addetto alla Segreteria del Consiglio di presidenza.
4. Le facoltà di cui al comma 3 sono esercitabili fino alla scadenza del primo anno successivo alla cessazione della consiliatura durante la quale è stata effettuata la registrazione.
5. Il termine annuale di cui al comma 4 inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultima registrazione effettuata nella consiliatura.
6. Dopo la scadenza del termine di cui al comma 4 le registrazioni sono distrutte a cura del Segretario del Consiglio di presidenza.

Articolo 7

(*Misure di sicurezza*)

1. Sentito il Consiglio di presidenza, il Segretario generale dispone le misure tecniche e organizzative occorrenti a garantire la sicurezza fisica e informatica delle attività di trasmissione in *streaming*, di registrazione e di conservazione delle registrazioni delle sedute pubbliche del *Plenum*.

⁵ Il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 16 dicembre 2025, ha espresso parere favorevole con precisazioni alle regole tecniche trasmesse dal Segretario generale.

Articolo 8

(Criteri di minimizzazione)

1. I componenti del Consiglio di presidenza e tutti gli intervenienti si attengono a modalità espressive idonee a minimizzare la diffusione di dati personali; in particolare, sono menzionati i nomi e gli altri dati personali dei magistrati e dei terzi soltanto se la menzione sia pertinente e non eccedente i fini della trattazione dell'affare.

Articolo 9

(Efficacia della delibera e regime transitorio)

1. Le disposizioni della presente delibera divengono efficaci il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'articolo 17, comma 5, come modificato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa del 28 maggio 2025.

2. Fino all'acquisizione dell'efficacia delle disposizioni della presente delibera e, comunque, se successivamente intervenuti, fino all'acquisizione da parte del Segretario generale dei pareri di cui all'articolo 5, comma 1, e articolo 7, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di adozione della presente delibera.

3. Il Segretario generale richiede i pareri di cui all'articolo 5, comma 1, e articolo 7 comma 1, e adotta le misure conseguenti entro 70 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1.

Delibera del Consiglio di Presidenza n. 79 del 19 dicembre 2025, adottata nella seduta del 16 dicembre 2025

Delibera di attuazione dell'articolo 17 comma 5 del Regolamento interno sul funzionamento del Consiglio di Presidenza in materia di riprese delle sedute pubbliche su canali gestiti da terzi

VISTO l'articolo 17, comma 5, del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, come modificato con delibera del medesimo Consiglio del 28 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 16 luglio 2025, secondo cui: «*[p]er finalità di trasparenza le sedute pubbliche del Plenum sono riprese con mezzi audio o audiovisivi, registrate e trasmesse sul canale riservato della Giustizia amministrativa a cura del Segretario generale, nonché possono essere riprese, registrate e trasmesse su canali gestiti da terzi, sulla base di quanto previsto in apposite delibere del Consiglio di presidenza recanti, tra l'altro, l'individuazione del designato e del responsabile, i requisiti di accessibilità, le modalità e i tempi di registrazione, le misure di sicurezza e i criteri di minimizzazione*»;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2020, n. 38;

VISTA la proposta della Terza Commissione del Consiglio di Presidenza in data 10 dicembre 2025

DELIBERA

Articolo 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

- a) articolo 17, comma 5: l'articolo 17, comma 5, del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, come modificato con delibera del medesimo Consiglio del 28 maggio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 16 luglio 2025;
- b) Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 27 aprile 1982, n. 186;
- c) Segretario generale: il Segretario generale della Giustizia amministrativa, di cui all'articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
- d) *Plenum*: la seduta del Consiglio di presidenza, convocata a norma dell'articolo 10 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;
- e) seduta pubblica: le sedute del *Plenum* aperte al pubblico;

f) designato: la persona fisica espressamente designata dal titolare o dal responsabile del trattamento che, sotto la responsabilità e nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, svolge, nell'ambito delle proprie competenze, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali e, in particolare, le persone fisiche di cui agli articoli 1, primo comma, lettera g), e 4, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2020, n. 38;

g) responsabile: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, di cui agli articoli 1, primo comma, lettera f), e 6, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2020, n. 38;

h) *streaming*: tecnologia utilizzata per inviare e ricevere contenuti multimediali, video e audio, attraverso una connessione *internet* in modo continuo e in tempo reale, senza la necessità di scaricare l'intero file sul dispositivo dell'utente;

i) collegamento telematico (*link*): ogni riferimento digitale, di natura testuale o grafica, che consente a chi lo utilizzi di raggiungere una diversa risorsa disponibile *online*;

l) *download di file*: l'azione di ricevere o prelevare un *file* da una rete telematica e di trasferirlo nella memoria di un *personal computer* o di un'altra periferica;

m) GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel comma 1 valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2020, n. 38.

Articolo 2

(Finalità e oggetto)

1. La presente delibera, in attuazione dell'articolo 17, comma 5 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, disciplina le modalità con le quali le sedute pubbliche del *Plenum* possono essere riprese, registrate e trasmesse su canali gestiti da terzi. A questi fini, la presente delibera stabilisce le modalità di individuazione del responsabile del trattamento, i requisiti di accessibilità, le modalità e i tempi di registrazione, le misure di sicurezza e i criteri di minimizzazione dei trattamenti.

Articolo 3

(Individuazione del responsabile del trattamento)

1. Il responsabile del trattamento è il soggetto individuato dal Segretario generale, all'esito di apposita manifestazione di interesse, dotato di requisiti tecnici e organizzativi idonei a garantire che il trattamento soddisfi le previsioni del GDPR e della presente delibera, nonché assicuri la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento opera per conto del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 17 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, senza la possibilità di introdurre

finalità proprie da parte del responsabile ai sensi dell'art. 28, comma 10, del GDPR.

3. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, i trattamenti da parte del responsabile sono disciplinati da una convenzione di trattamento, accessiva alla presente delibera, stipulata in forma scritta con il Segretario Generale, avente ad oggetto la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

4. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del CPGA. Si applica l'art. 28, comma 4, del GDPR.

Articolo 4

(Requisiti di accessibilità)

1. Chiunque può accedere alle trasmissioni in *streaming* delle sedute pubbliche del *Plenum* tramite collegamento telematico (*link*) pubblicato sul sito del responsabile del trattamento.

2. Il collegamento telematico (*link*) è pubblicato sul sito del responsabile del trattamento, in una sezione specifica della schermata principale, facilmente individuabile.

Articolo 5

(Modalità di trasmissione e registrazione e relative spese)

1. L'audio delle sedute pubbliche del Plenum è trasmesso in streaming e registrato con i mezzi tecnici e le risorse umane e strumentali individuati dal responsabile del trattamento. Le regole tecniche relative alle trasmissioni e alle registrazioni di cui sopra sono indicate nella convenzione di trattamento stipulata con il Segretario Generale

2. Non è consentito il *download* dei *file* contenenti le registrazioni delle sedute.

3. Le spese delle trasmissioni in *streaming* e delle registrazioni sono a carico del responsabile del trattamento.

Articolo 6

(Tempi di conservazione e accesso alle registrazioni)

1. Le registrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere ascoltate dai soggetti di cui all'articolo 4 per la durata di trenta giorni.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno successivo a quello della trasmissione in *streaming* e scade alle ore 24:00 del trentesimo giorno.

3. Dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 le registrazioni sono rese inaccessibili a cura del responsabile del trattamento.

Articolo 7

(Misure di sicurezza)

1. Le misure tecniche e organizzative occorrenti a garantire la sicurezza fisica e informatica delle attività di trasmissione in *streaming*, di registrazione e di conservazione delle registrazioni delle sedute pubbliche del *Plenum* sono stabilite nella convenzione di trattamento stipulata dal responsabile con il Segretario Generale, e devono essere adeguate a integrare nel trattamento in modo efficace i

principi di protezione dei dati in conformità all'art. 25 del GDPR, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR.

2. Sono adottate tutte le misure adeguate ad informare gli interessati del regime di pubblicità delle sedute e degli affari oggetto di trattazione.

Articolo 8

(Criteri di minimizzazione)

1. I componenti del Consiglio di presidenza e tutti gli intervenienti si attengono a modalità espressive idonee a minimizzare la diffusione di dati personali; in particolare, sono menzionati i nomi e gli altri dati personali dei magistrati e dei terzi soltanto se la menzione sia pertinente e non eccedente i fini della trattazione dell'affare.

Registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati svolto dal Consiglio di Presidenza (art. 30 GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), che abroga la direttiva 95/46/CE a partire dalla data di applicazione (25 maggio 2018), ha innovato in maniera sostanziale la disciplina in materia di protezione dei dati personali, introducendo misure volte a promuovere la protezione dei dati personali fin dalla progettazione delle operazioni di trattamento.

Ai sensi dell’art. 30 del GDPR, ogni titolare del trattamento tiene un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

Il titolare del trattamento è il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (di seguito anche “CPGA” o “Organo di autogoverno” o “Organo”).

Nella seduta del 20 luglio 2018 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha approvato il “*Registro delle categorie di attività relative al trattamento dei dati*” svolto per conto del titolare del trattamento.

Il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto l’adeguamento della normativa nazionale (il Codice della Privacy di cui al d.lgs del 30 giugno 2003, n. 196) al GDPR.

Il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato (“DPCS”) n. 38 dell’8 luglio 2020 ha disposto l’adeguamento dell’assetto organizzativo dell’Organo di Autogoverno alle richiamate disposizioni comunitarie e nazionali in tema di protezione delle persone fisiche in sede di trattamento dei dati personali.

Con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 73 del 23 dicembre 2020, il Segretario del Consiglio di Presidenza e il Dirigente dell’Ufficio Servizi sono stati individuati quali designati al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2-*quaterdecies* d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 4 del citato DPCS 8 luglio 2020, n. 38.

Agli stessi designati sono stati delegati i compiti elencati all’art.1, comma 2 e seguenti, tra i quali, in particolare, quello di procedere ad una ricognizione dei trattamenti operati all’interno dell’ufficio, ai fini della compilazione del Registro delle attività di trattamento del CPGA.

Il presente Registro unitamente ai relativi allegati, redatto ai sensi dell’art. 30, paragrafo 1, del GDPR, che regola le attività di trattamento svolte sotto la

responsabilità del titolare, è tenuto dal Responsabile della protezione dei dati del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa¹.

1. Finalità del trattamento

1.1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato è titolare delle specifiche competenze, indicate dall'art. 13 della legge del 27 aprile 1982, n. 186 e dall'art. 9 del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza, pubblicato in G.U. del 13-2-2004 n. 36 (provvedimento 6 febbraio 2004). Tali competenze sono suddivise per materia tra le quattro Commissioni permanenti, ferma restando la possibilità, ai sensi dell'art. 22 del citato Regolamento, di istituire Commissioni speciali per specifiche materie indicate nella delibera di costituzione. Si richiamano, in particolare: la potestà decisionale in materia di stato giuridico dei magistrati; la potestà regolamentare in tema di organizzazione, di funzionamento degli uffici e di gestione della spesa; la competenza ad approvare il bilancio preventivo e il rendiconto annuale. All'interno del CPGA opera, inoltre, anche il Comitato per le pari opportunità del personale della magistratura amministrativa, istituito in attuazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*". Il Comitato, nell'esercizio delle proprie competenze e in relazione alle questioni inerenti allo stato giuridico dei magistrati amministrativi, promuove indagini conoscitive, studi e ricerche al fine di individuare le misure idonee a creare effettive condizioni di parità tra i magistrati, ivi comprese quelle riferite alla tutela della genitorialità.

1.2. Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dall'Organo nelle sue articolazioni e dal personale di magistratura addetto al Consiglio e amministrativo in servizio presso l'Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria.

La raccolta e il trattamento dei dati sono funzionali e indispensabili all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I dati di carattere personale raccolti per l'esame degli affari di competenza sono trattati in linea con le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR medesimo.

2. Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali

2.1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il Segretario del Consiglio, il Comitato Pari Opportunità, i magistrati addetti e il personale di

¹ Tra i compiti e funzioni affidati dal titolare al Responsabile della protezione dei dati (DPO) è compresa la tenuta del Registro, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida del Gruppo di lavoro WP 29 sul *Data Protection Officer* adottate il 5 aprile 2017. Sul presente Registro il DPO ha espresso parere favorevole in data 6 giugno 2025.

segreteria, nell'esercizio dell'attività istituzionale, interagiscono con il personale di magistratura della Giustizia amministrativa e con i soggetti terzi che entrano in contatto con l'Organo in virtù dei compiti riconosciuti dalla normativa primaria e secondaria vigente.

Il personale in servizio presso la segreteria opera sotto l'autorità diretta dei Designati al trattamento, come sopra individuati; le stesse sono autorizzate al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito delle competenze specificamente attribuite agli uffici di segreteria, nel rispetto assoluto dell'obbligo di riservatezza di cui al codice di comportamento per il personale amministrativo della Giustizia amministrativa.

2.2. I dati personali che costituiscono o possono costituire oggetto di trattamento sono:

- a) quelli per i quali il GDPR non prevede disposizioni speciali di trattamento, vale a dire le informazioni correnti di identificazione personale che consentono, in generale, l'identificazione diretta dell'interessato, quali il nome e il cognome, la voce, la data e il luogo di nascita, la residenza, l'indirizzo email e PEC, l'indirizzo IP (quando collegato ad altri dati), il numero di telefono;
- b) quelli rientranti nelle cd. "categorie particolari", vale a dire i dati personali relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o l'appartenenza sindacale, nei limiti previsti dall'art. 9 del GDPR nonché i dati personali relativi a condanne penali, a reati e alle connesse misure di sicurezza (art. 10 GDPR).

2.3. Le linee di attività del Consiglio (individuate in conformità al Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza) che hanno, in via diretta o mediata, incidenza sul trattamento di dati personali possono ricondursi alle seguenti macro aree:

- a) procedimenti di conferimento e autorizzazione degli incarichi dei magistrati e relativi controlli.

Il trattamento concerne le informazioni e le dichiarazioni da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi ovvero quelle indispensabili ai fini del conferimento, che sono comunicate alle Amministrazioni richiedenti. Vengono inoltre in rilievo dati personali, acquisiti dall'interessato, relativi ai soggetti terzi con i quali è prestata la collaborazione. In tale ambito è altresì prevista l'acquisizione di dati riferiti al magistrato interessato, quali la retribuzione e il compenso percepito e/o presunto per l'incarico oggetto di autorizzazione/conferimento, il rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti, eventuali rapporti (coniugio, convivenza, unione civile, vincoli fiduciari) con i soggetti conferenti;

- b) questioni connesse con l'eventuale esercizio del potere disciplinare o relative all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio di magistrati.

In tale settore vengono in rilievo dati personali soggetti o meno a trattamento "speciale" (artt. 9 e 10 GDPR) che possono riguardare anche estranei alla Magistratura, I dati personali, raccolti con le formalità previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR presso l'interessato o presso terzi, ovvero presso l'Autorità giudiziaria, sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali. I dati personali, in particolare quelli inerenti all'attività giurisdizionale dei magistrati che il Consiglio può richiedere al Servizio per l'informatica, sono utilizzati in tale ambito anche per valutare aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Gli stessi sono trattati in forma automatizzata e possono essere propedeutici all'avvio di procedimenti disciplinari;

- c) questioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e il rapporto di servizio dei magistrati.

Nell'ambito delle questioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, rilevano i dati relativi alla organizzazione degli Uffici (tra cui quelli acquisiti in sede di c.d. verifica delle direttive del Consiglio di Presidenza) nonché i dati personali, in particolare quelli inerenti l'attività giurisdizionale dei magistrati, trasmessi periodicamente al Consiglio di Presidenza dal Servizio per l'informatica e utilizzati per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Rilevano, altresì, i dati personali inerenti l'attività giurisdizionale dei magistrati trasmessi dai titolari degli incarichi direttivi, i quali vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando eventuali ritardi all'Organo di autogoverno, che li utilizza per valutare il rendimento professionale del magistrato e il buon funzionamento degli Uffici. Tra i dati personali inerenti all'attività giurisdizionale, rilevano anche quelli relativi alla partecipazione a udienze straordinarie. Vengono, altresì, in rilievo i dati personali raccolti nei procedimenti di selezione dei magistrati per l'accesso ad incarichi interni alla Giustizia amministrativa.

Rilevano inoltre, nell'ambito del rapporto di servizio dei magistrati, i dati personali raccolti nei procedimenti relativi al servizio del magistrato per il funzionamento della G.A. (in via esemplificativa: i procedimenti di assegnazione di sedi e di funzioni, di trasferimento; di promozione; di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; di dispensa dall'obbligo di residenza, e altro);

- d) questioni afferenti alla gestione del contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza.

In tale ambito i dati, soggetti e non a trattamento "speciale", vengono trattati con la specifica finalizzazione di fornire all'Avvocatura dello Stato quanto necessario per approntare la difesa dell'Organo nei contenziosi di diversa natura, penale, civile, amministrativa e contabile, che comunque lo riguardino. La raccolta e il trattamento si concretizzano, pertanto, in larga parte, nella sostanziale "estrazione" di quanto rilevante allo scopo dagli ambiti di attività decritti ai punti precedenti, e è correlata al richiamato vincolo teleologico.

Il flusso informativo attinente ai singoli giudizi consiste nella raccolta di dati contenuti in atti comunque denominati (esposti, comunicazioni di altre Autorità giudiziarie, oltre che atti giudiziari veri e propri, ecc.) che intersecano via via le attività riconducibili agli altri ambiti e continuano ad attingere ai relativi atti e raccolte, allo scopo di monitorare e supportare senza soluzione di continuità l'attività difensiva;

- e) provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dei magistrati.

Il trattamento concerne tutti i dati, anche relativi allo stato di salute e giudiziari, attinenti all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, sin dalla indizione delle procedure concorsuali per il personale appartenente alle c.d. categorie protette o in possesso di titoli di preferenza nell'assunzione, nonché, su richiesta degli interessati, per l'agevolazione nello svolgimento delle prove concorsuali (ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104). I dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti a familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui essi costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione. I dati relativi allo stato di salute possono essere trattati ai fini dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico o con riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio; ovvero, per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute, per l'attribuzione del trattamento pensionistico nonché ai fini dell'istruttoria delle istanze di congedo o aspettativa a vario titolo presentate dai magistrati. I dati personali, in particolare quelli afferenti all'attività giurisdizionale dei magistrati, acquisiti dal Servizio per l'informatica sono utilizzati in tale ambito anche per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale.

Per i procedimenti di natura afflittiva afferenti allo *status* di magistrato si rinvia a quanto indicato alla lettera b);

- f) gestione del rapporto di lavoro del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici.

Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del dPCS 38/2020: *“Per i trattamenti dei dati effettuati mediante il sistema informativo della Giustizia Amministrativa, le cui caratteristiche tecniche, strumentali e operative, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono stabilite dal Servizio per l'informatica, nonché per i trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio servizi, la titolarità dei trattamenti è attribuita all'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.S. n. 1 19 del 28 aprile 2020”*.

Si rinvia, pertanto, con riferimento ai trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio Servizi, a quanto riportato nel Registro delle attività di trattamento del plesso unitario Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali.

Il Consiglio di Presidenza – ferma restando la titolarità dell'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali con riferimento al trattamento dei dati che afferiscono all'attività di gestione di cui alla suindicata lett. f) – adotta, per il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati del personale amministrativo ad esso assegnato, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (conformemente a quanto previsto ex art. 32 GDPR);

- g) gestione dei rapporti con soggetti esterni per lo svolgimento di attività istituzionali.

Il trattamento concerne dati soggetti a regime “ordinario”, necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. Vengono in rilievo i dati il cui trattamento si rende indispensabile per la gestione di rapporti con soggetti individuati quali responsabili del trattamento dei dati.

Rilevano, altresì, le attività relative alla trasmissione e registrazione delle sedute pubbliche del Plenum ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno, i dati acquisiti e

registrati in sede di espletamento del diritto di accesso agli atti e i dati trattati in esecuzione dei deliberati dell'Organo².

2.4. Per le linee di attività di cui al punto 2.3, il trattamento automatizzato dei dati e la profilazione dell'interessato che emerge dal trattamento non riguardano le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR, e le eventuali determinazioni assunte all'esito del relativo procedimento non trovano fondamento, in via esclusiva, nel processo automatizzato di *profiling*, o, più in generale, nel trattamento automatizzato dei dati, che costituisce solo uno degli elementi di valutazione della eventuale deliberazione assunta dal Consiglio.

3. Categorie di soggetti destinatari della comunicazione dei dati.

3.1. Il Consiglio di presidenza, nell'esercizio dell'attività istituzionale e nel rispetto della specifica normativa di riferimento, interagisce con il personale di magistratura, con gli uffici della Giustizia amministrativa, con gli altri Organi, costituzionali e di rilievo costituzionale, nonché con le amministrazioni dello Stato, le altre amministrazioni pubbliche e, in senso lato, con i soggetti terzi interessati all'attività dell'Istituto.

3.2. In relazione alle finalità perseguite e alla tipologia di procedimenti svolti, i dati personali trattati, raccolti o meno presso l'interessato, sono comunicati:

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. a), agli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa interessati dal procedimento di autorizzazione e conferimento dell'incarico per gli aspetti connessi allo *status* giuridico ed economico del magistrato interessato nonché alle amministrazioni, enti e società che ne richiedono la collaborazione.

Inoltre i dati relativi all'ente conferente, al compenso percepito e/o presunto dall'interessato, alla natura, durata e al numero degli incarichi svolti dall'interessato nell'ultimo triennio sono comunicati agli uffici competenti perché siano pubblicati, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 35 e dell'art. 18 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Infine i dati di cui all'art. 53 comma 14 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica per gli specifici adempimenti di pubblicazione.

² Lettera g) sostituita con delibera del Consiglio di Presidenza n. 69 del 6 novembre 2025, approvata nella seduta del 5 novembre 2025. Il testo previgente era il seguente: "Il trattamento concerne dati soggetti a regime "ordinario", necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. Vengono in rilievo i dati il cui trattamento si rende indispensabile per la gestione di rapporti con i responsabili del trattamento dei dati nominati, ivi comprese società esterne e il Segretario generale della Giustizia amministrativa, con particolare riferimento alle attività relative alla trasmissione e registrazione delle sedute pubbliche del Plenum ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno. Rilevano altresì i dati acquisiti e registrati in sede di espletamento del diritto di accesso agli atti e i dati trattati in esecuzione dei deliberati dell'Organo".

- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. b), agli uffici centrali della Giustizia amministrativa che intervengono nella definizione del procedimento per gli aspetti connessi allo *status* giuridico ed economico del magistrato interessato, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, in presenza di aspetti di rilevanza penale o contabile, alla Magistratura ordinaria o contabile;
- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. c), agli uffici della Giustizia amministrativa che intervengono nella definizione del procedimento per gli aspetti concernenti il rapporto di servizio del magistrato;
- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. d), agli uffici della Giustizia amministrativa interessati al procedimento di accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile e amministrativo e alla Corte dei Conti, per i casi di responsabilità amministrativa e contabile;
- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. e), agli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa interessati al relativo procedimento e alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. f), agli uffici centrali della Giustizia amministrativa interessati al relativo procedimento, nonché alle pubbliche amministrazioni dalle quali dipende il personale militare distaccato presso gli uffici del Consiglio di Presidenza;
- con riferimento alle linee di attività di cui al punto 2.3. lett. g), agli uffici centrali della Giustizia amministrativa per le vicende connesse alla gestione del rapporto contrattuale (pagamenti, applicazioni di penali, etc.), ai soggetti individuati quali responsabili del trattamento dei dati, ai soggetti destinatari dei deliberati dell'Organo.

3.3. I dati che rilevano nei procedimenti indicati al punto 2.3 sono inoltre trattati dai soggetti individuati quali responsabili del trattamento dei dati, conformemente alla disciplina di riferimento (delibere, capitolati di gara, etc.) I responsabili del trattamento sono tenuti all'adozione di tutte le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche conseguente a una violazione dei dati personali.

3.4. Gli atti includenti i dati che rilevano nei procedimenti indicati al punto 2.3 possono formare oggetto di accesso ai sensi della vigente normativa, ferma

restando l'adozione delle misure adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali.

3.5. I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione e comunque dei principi indicati dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e sono comunicati ai destinatari previa verifica della loro adeguatezza, pertinenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

4. Pubblicazione, conservazione e cancellazione. Termini.

4.1. Pubblicazione

Fatti salvi i casi in cui la pubblicazione sul web di determinate tipologie di dati personali e la durata della relativa pubblicazione è fissata dalla legge e dalle delibere di riferimento, i dati personali raccolti e trattati dal Consiglio di presidenza non costituiscono oggetto di divulgazione a terzi e pertanto non sono pubblicati sul sito web istituzionale, ad esclusione:

- del calendario dei lavori, degli ordini del giorno e dei notiziari delle sedute pubbliche dell'Organo di autogoverno;
- delle indicazioni sui nominativi dei componenti del Consiglio, delle commissioni permanenti, del comitato pari opportunità, del Segretario, dei magistrati addetti e del Dirigente.

Dette informazioni, che formano oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, contengono dati personali soggetti a trattamento ordinario e sono rese disponibili *on line*.

Analogamente, nell'Area Riservata sono pubblicati, oltre a quanto suindicato, i seguenti atti, contenenti anch'essi dati personali soggetti a trattamento ordinario:

- ordini del giorno delle sedute plenarie (anche non pubbliche) dell'Organo di autogoverno;
- verbali delle sedute pubbliche del Consiglio;
- verbali delle sedute del comitato pari opportunità, resi disponibili per la durata della rispettiva consiliatura fino all'anno successivo alla scadenza.

4.2. Conservazione e cancellazione.

L'art. 5, lett. e) del GDPR, prevede che i dati personali siano *“conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”* e che *“i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative*

adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato”.

Ai sensi poi di quanto disposto dall'art. 17.3 del GDPR, è considerata lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali, anche in caso di pubblicazione nell'ambiente *on line*, qualora sia necessaria “... per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (lett. b), ovvero “per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria” (lett. e).

La definizione dei termini per la cancellazione dei dati deve considerare la finalità primaria per cui sono essi sono trattati dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

La conservazione dei dati personali avviene in tutti i casi in cui i dati costituiscono elementi essenziali per la procedura e per la decisione finale nei procedimenti del Consiglio, anche se non più necessari per la finalità primaria o per esercitare diritti in giudizio.

I dati devono essere conservati in modo pertinente all'*iter* procedimentale, adottando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantirne la protezione, indipendentemente dalla modalità di archiviazione (digitale o cartacea).

I dati personali conservati rappresentano un patrimonio fondamentale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e costituiscono una garanzia per i terzi sul corretto trattamento.

Ai fini della conservazione deve essere considerato il possibile contenzioso giudiziario relativo ai procedimenti di competenza del Consiglio e le azioni legali correlate.

La conservazione a fini di archiviazione per le finalità istituzionali di pubblico interesse nei termini sopra indicati costituisce, pertanto, la regola.

Laddove i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità primarie per le quali sono stati raccolti o trattati, la conservazione a fini di archiviazione nel pubblico interesse o la relativa cancellazione presuppone una valutazione rigorosa da parte del titolare, soprattutto per i dati soggetti a trattamento speciale.

I documenti cartacei di supporto ai lavori di Plenum e commissione sono distrutti subito dopo l'utilizzo e il raggiungimento delle finalità per cui sono stati stampati e riprodotti in copia.

La cancellazione delle registrazioni delle sedute del Plenum avviene in conformità alla disciplina adottata dall'Organo di autogoverno con apposite delibere (cfr. Plenum del 9 maggio 2014 e del 25 gennaio 2019 e III Commissione del 6 giugno 2023).

In caso di richiesta di rettifica o cancellazione dei dati inesatti o non più rilevanti, i Designati al trattamento informano tempestivamente il titolare e seguono le sue istruzioni.

5. Rinvio agli allegati

Al presente Registro delle categorie di attività sono allegati la “*Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento*” (All. n. 1) e le schede recanti la riproduzione in forma sintetica del contenuto del Registro (All. n. 2).

ALLEGATO 1 - Descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento³.

1.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del dPCS 38/2020: *“Per i trattamenti dei dati effettuati mediante il sistema informativo della Giustizia Amministrativa, le cui caratteristiche tecniche, strumentali e operative, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono stabilite dal Servizio per l'informatica, nonché per i trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio servizi, la titolarità dei trattamenti è attribuita all'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.S. n. 1 19 del 28 aprile 2020”*.

Si rinvia, pertanto, con riferimento al trattamento dei dati effettuato mediante il sistema informativo della Giustizia Amministrativa, alle misure tecniche e organizzative, anche concernenti il profilo della sicurezza, riportate nel Registro delle attività di trattamento del plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali.

Ferma restando la titolarità dell'Amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali con riferimento al trattamento dei dati aventi le suindicate caratteristiche, il Consiglio di Presidenza adotta per il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (conformemente a quanto previsto *ex art. 32 GDPR*).

In particolare, le misure di sicurezza tecniche e organizzative, volte a prevenire danni fisici, materiali o immateriali, alle persone fisiche derivanti dalla violazione dei dati personali, sono declinate in relazione alla tipologia di dato che rileva nel trattamento e all'avvalimento o meno dell'ausilio di strumenti elettronici.

1.2. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati dai componenti del Consiglio di Presidenza, dal Segretario, dai magistrati addetti, nell'ambito delle rispettive competenze, e dal personale di segreteria in servizio presso gli uffici in occasione della trasmissione ai destinatari interessati di atti contenenti dati personali sono contenute nelle prescrizioni in materia di sicurezza informatica e nelle condizioni generali di

³ Ai sensi dell'art. 32, co. 1, del GDPR: *“1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e la libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:*

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento”.

utilizzo delle dotazioni informatiche e degli apparati di telefonia mobile adottate dal Segretariato generale nei confronti del personale amministrativo e di magistratura, cui si rinvia, che prevedono misure tecniche e organizzative per garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione o danno accidentali degli stessi.

1.2.1. Al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al “rischio” del trattamento e di escludere o ridurre al minimo possibili impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati nella raccolta e trattamento dei dati per lo svolgimento dei compiti istituzionali (ferma restando la previsione di cui all'art. 2, co. 3, del dPCS 38/2020), la prima misura e forma di controllo in atto di gestione della sicurezza degli accessi web riguarda proprio il sistema informativo, che veicola le informazioni esclusivamente su canale *https*.

Una successiva fase di controllo è quella che riguarda le informazioni relative ad ogni singolo accesso al sistema, tracciato in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. La documentazione, inserita per l'istruttoria e l'archiviazione in apposite cartelle, ad uso interno e in rete sul NAS, suddivise per argomenti e per commissioni, è costantemente aggiornata dal personale. L'utenza di dominio è rilasciata a ciascun interessato dal Servizio per l'informatica e le credenziali di accesso fornite, configurate con scadenza temporale periodica, sono cambiate dagli utenti in fase di primo accesso. È altresì impostato il blocco di un utente al ripetuto tentativo errato di autenticazione.

Una terza fase consiste nella definizione dei livelli di accesso alle cartelle informatiche.

All'esito di una valutazione svolta ai sensi dell'art. 5 del GDPR., è definita *ex ante*, in ragione dei compiti attribuiti al personale in servizio presso la segreteria, un'alberatura degli accessi alle cartelle e sottocartelle informatiche in base alla quale specifiche abilitazioni di accesso sono attribuite esclusivamente alle unità assegnate alla segreteria delle Commissioni secondo la competenza per materia, ovvero assegnate con apposito ordine di servizio per il trattamento dei dati che rilevano nei procedimenti disciplinari, di incompatibilità ambientale e di sospensione cautelare dal servizio di magistrati. In tali casi, per l'attribuzione del nome della cartella informatica contenente i dati dell'interessato è utilizzato uno pseudonimo, in modo da non rendere identificabile in via diretta a personale non autorizzato l'identità del magistrato soggetto a procedimento.

La trasmissione di atti, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica ordinaria, ai componenti dell'Organo di autogoverno e agli uffici che intervengono nel procedimento di definizione degli affari in trattazione avviene mediante l'adozione di misure di cautela adeguate al tipo di dato personale trattato.

La condivisione della documentazione contenente dati soggetti a regime “speciale” avviene, nei confronti dell'Organo di autogoverno, nelle forme e modalità previste al seguente punto 1.2.2; nei confronti degli uffici della G.A., con le forme e modalità previste al punto 1.3.1.

Ulteriori misure di sicurezza sono, inoltre, adottate in accordo con il Servizio per l'informatica e sono costituite dall'aggiornamento delle dotazioni informatiche

e dal collegamento diretto e quotidiano garantito dallo SPI per la soluzione immediata di eventuali problematiche che dovessero interessare la disponibilità e l'accesso informatico ai dati raccolti.

1.2.2. L'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza utilizza un sistema telematico di condivisione della documentazione, degli atti delle Commissioni e del *Plenum*, denominato *Sharepoint*, messo a disposizione dal Servizio per l'informatica nell'ottica di migliorare la qualità di lavoro del Titolare del trattamento dei dati (il CPGA) e di dematerializzare l'attività dell'ufficio.

Attraverso il caricamento dei documenti sul portale *Sharepoint* da parte del personale di segreteria specificamente autorizzato al trattamento dei dati, è assicurato ai componenti del CPGA, al Segretario e ai magistrati addetti nell'ambito delle rispettive competenze, l'accesso alla documentazione riguardante le questioni trattate in seno alle varie commissioni e dal *Plenum*. All'ufficio del Segretariato generale è garantito l'accesso alla documentazione riguardante le questioni trattate nell'ambito del *Plenum*.

Per impostazione predefinita, i dati personali inseriti sul portale *Sharepoint* sono resi accessibili ai soli aventi diritto sopra richiamati e non sono divulgabili a terzi se non con l'intervento volontario della persona fisica che ne ha la disponibilità.

Ferme restando le responsabilità personali di diversa natura connesse alla divulgazione a terzi dei dati conosciuti e acquisiti nell'esercizio delle funzioni, la divulgazione volontaria a terzi dei dati conosciuti e acquisiti dai singoli componenti del CPGA nell'esercizio della funzione non costituisce violazione del trattamento dei dati ai sensi del GDPR e non dà luogo a responsabilità del titolare e dei designati al trattamento per il danno cagionato al terzo. I soggetti che nell'ambito del trattamento vengono a conoscenza di una presunta violazione della normativa sul trattamento dei dati, sono tenuti ad informare tempestivamente il titolare del trattamento, dal quale attenderà le opportune istruzioni ai fini degli adempimenti di cui all'art. 33, comma 2, del GDPR.

Le misure tecniche e organizzative adottate sono riesaminate e aggiornate sulla base degli indirizzi impartiti dal titolare in attuazione di adeguate politiche in materia di protezione dei dati e ferma restando la previsione di cui all'art. 2, co. 3, del dPCS 38/2020.

1.3. Il trattamento e la conservazione della documentazione recante dati personali, ove effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, sono soggetti a particolari misure di salvaguardia, quali:

- a) custodia in archivi ad accesso controllato e con serratura;
- b) movimentazione dei fascicoli (compresi quelli contenenti la documentazione necessaria per le riunioni del *Plenum*) sotto la vigilanza di personale dell'ufficio con l'ausilio di appositi contenitori;
- c) ritiro a fine seduta della Commissione o del *Plenum* di tutta la documentazione cartacea non trattenuta dai componenti e distruzione mediante apposito strumento.

1.3.1. La trasmissione, agli uffici interessati, della documentazione contenente i dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016 (quali, a titolo

esemplificativo, i dati relativi allo stato di salute dei magistrati o di loro congiunti, quelli che emergono da esposti indirizzati al Consiglio di Presidenza o relativi a procedimenti disciplinari, di trasferimento per incompatibilità ambientale e di sospensione cautelare dal servizio a carico di magistrati) avviene su Folium, secondo le proprietà offerte dal citato sistema. In taluni casi permane la trasmissione in busta chiusa e sigillata sui lembi con annotazione, sulla busta, della dicitura “*contiene dati ex artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016*”. La conservazione è effettuata secondo modalità che ne precludono la visione, in occasione della consultazione di documenti di altro genere, mediante creazione di sottofascicoli in busta chiusa, con sottoscrizione degli stessi Designati al Trattamento.

1.4. Con riguardo alle misure di sicurezza fisica, il controllo accessi fisici ai locali è regolato dalla direttiva del Segretario delegato per il Consiglio di Stato in data 29 aprile 2013, prot. n. 7953, la quale prevede che *"il personale addetto alla reception provvederà a filtrare gli accessi agli uffici, che saranno liberi per magistrati, dirigenti, dipendenti e altri componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ..., mentre per tutti gli altri ospiti dovrà procedersi a registrazione dell'accesso, facendosi consegnare in entrata il documento di identità ed annunciandoli ai dipendenti presso cui si recano (check - in) e successivamente riconsegnando il documento ed annotando l'uscita (check - out)"*.

ALLEGATO 2 – Schede delle categorie di attività

| CATEGORIA DI DATI PERSONALI CONCERNENTI | TRATTAMENTO |
|--|-------------|
| Anagrafica, dati identificativi della persona | SI |
| Dati di contatto | SI |
| Vita personale (abitudini di vita, situazione familiare, etc.) | SI |
| Informazioni di ordine economico e finanziario | SI |
| Dati di localizzazione (spostamenti, dati GPS, etc.) | SI |
| Dati di connessione (indirizzo IP, logs, etc) | SI |
| Origine razziale o etnica | SI |
| Opinioni politiche | SI |
| Convinzioni religiose o filosofiche | SI |
| Dati genetici | NO |
| Dati biometrici | NO |
| Dati relativi alla salute | SI |
| Dati relativi alla vita sessuale | SI |
| Dati relativi all'orientamento sessuale della persona | SI |
| Condanne penali | SI |
| Reati o connesse misure di sicurezza | SI |

| | |
|---|---|
| MACRO AREA DI ATTIVITÀ | a) procedimenti di conferimento e autorizzazione degli incarichi dei magistrati e relativi controlli. |
| DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO | Il trattamento concerne le informazioni e le dichiarazioni da presentare a corredo dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati amministrativi ovvero quelle indispensabili ai fini del conferimento, che sono comunicate alle Amministrazioni richiedenti. Vengono inoltre in rilievo dati personali, acquisiti dall'interessato, relativi ai soggetti terzi con i quali è prestata la collaborazione. In tale ambito è altresì prevista l'acquisizione di dati riferiti al magistrato interessato, quali la retribuzione e il compenso percepito e/o presunto per l'incarico oggetto di autorizzazione/conferimento, il rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti, eventuali rapporti (coniugio, convivenza, unione civile, vincoli fiduciari) con i soggetti conferenti. |
| CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI | Uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa interessati dal procedimento di autorizzazione e conferimento dell'incarico per gli aspetti connessi allo <i>status</i> giuridico ed economico del magistrato interessato nonché amministrazioni, enti e società che ne richiedono la collaborazione. Inoltre i dati relativi all'ente conferente, al compenso percepito e/o presunto dall'interessato, alla natura, durata e al numero degli incarichi svolti dall'interessato nell'ultimo triennio sono comunicati agli uffici competenti perché siano pubblicati, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 35 e dell'art. 18 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Infine i dati di cui all'art. 53 comma 14 del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica per gli specifici adempimenti di pubblicazione. |
| FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dall'Organo nelle sue articolazioni e dal personale di magistratura addetto al Consiglio e amministrativo in servizio presso l'Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria. La raccolta e il trattamento dei dati sono funzionali e indispensabili all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I dati di carattere personale raccolti per l'esame degli affari di competenza sono trattati in linea con le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR medesimo. |

| | |
|---|---|
| MACRO AREA DI ATTIVITÀ | b) questioni connesse con l'eventuale esercizio del potere disciplinare o relative all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio di magistrati. |
| DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO | In tale settore vengono in rilievo dati personali soggetti o meno a trattamento "speciale" (artt. 9 e 10 GDPR) che possono riguardare anche estranei alla Magistratura, I dati personali, raccolti con le formalità previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR presso l'interessato o presso terzi, ovvero presso l'Autorità giudiziaria, sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità istituzionali. I dati personali, in particolare quelli inerenti all'attività giurisdizionale dei magistrati che il Consiglio può richiedere al Servizio per l'informatica, sono utilizzati in tale ambito anche per valutare aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Gli stessi sono trattati in forma automatizzata e possono essere propedeutici all'avvio di procedimenti disciplinari. |
| CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI | Uffici centrali della Giustizia amministrativa che intervengono nella definizione del procedimento per gli aspetti connessi allo <i>status</i> giuridico ed economico del magistrato interessato, Presidenza del Consiglio dei ministri e, in presenza di aspetti di rilevanza penale o contabile, Magistratura ordinaria o contabile. |
| FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dall'Organo nelle sue articolazioni e dal personale di magistratura addetto al Consiglio e amministrativo in servizio presso l'Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria. La raccolta e il trattamento dei dati sono funzionali e indispensabili all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I dati di carattere personale raccolti per l'esame degli affari di competenza sono trattati in linea con le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR medesimo. |

| | |
|---|--|
| MACRO AREA DI ATTIVITÀ | c) questioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e il rapporto di servizio dei magistrati. |
| DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO | <p>Nell'ambito delle questioni concernenti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, rilevano i dati relativi alla organizzazione degli Uffici (tra cui quelli acquisiti in sede di c.d. verifica delle direttive del Consiglio di Presidenza) nonché i dati personali, in particolare quelli inerenti l'attività giurisdizionale dei magistrati, trasmessi periodicamente al Consiglio di Presidenza dal Servizio per l'informatica e utilizzati per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale. Rilevano, altresì, i dati personali inerenti l'attività giurisdizionale dei magistrati trasmessi dai titolari degli incarichi direttivi, i quali vigilano sul rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali e dei pareri segnalando eventuali ritardi all'Organo di autogoverno, che li utilizza per valutare il rendimento professionale del magistrato e il buon funzionamento degli Uffici. Tra i dati personali inerenti all'attività giurisdizionale, rilevano anche quelli relativi alla partecipazione a udienze straordinarie. Vengono, altresì, in rilievo i dati personali raccolti nei procedimenti di selezione dei magistrati per l'accesso ad incarichi interni alla Giustizia amministrativa.</p> <p>Rilevano inoltre, nell'ambito del rapporto di servizio dei magistrati, i dati personali raccolti nei procedimenti relativi al servizio del magistrato per il funzionamento della G.A. (in via esemplificativa: i procedimenti di assegnazione di sedi e di funzioni, di trasferimento; di promozione; di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi; di dispensa dall'obbligo di residenza, e altro).</p> |
| CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI | Uffici della Giustizia amministrativa che intervengono nella definizione del procedimento per gli aspetti concernenti il rapporto di servizio del magistrato. |
| FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | <p>Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dall'Organo nelle sue articolazioni e dal personale di magistratura addetto al Consiglio e amministrativo in servizio presso l'Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria.</p> <p>La raccolta e il trattamento dei dati sono funzionali e indispensabili all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I dati di carattere personale raccolti per l'esame degli affari di competenza sono trattati in linea con le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR medesimo.</p> |

| | |
|---|---|
| MACRO AREA DI ATTIVITÀ | d) questioni afferenti alla gestione del contenzioso riguardante atti o delibere del Consiglio di Presidenza. |
| DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO | <p>In tale ambito i dati, soggetti e non a trattamento “speciale”, vengono trattati con la specifica finalizzazione di fornire all’Avvocatura dello Stato quanto necessario per approntare la difesa dell’Organo nei contenziosi di diversa natura, penale, civile, amministrativa e contabile, che comunque lo riguardino. La raccolta e il trattamento si concretizzano, pertanto, in larga parte, nella sostanziale “estrazione” di quanto rilevante allo scopo dagli ambiti di attività decritti ai punti precedenti, e è correlata al richiamato vincolo teleologico.</p> <p>Il flusso informativo attinente ai singoli giudizi consiste nella raccolta di dati contenuti in atti comunque denominati (esposti, comunicazioni di altre Autorità giudiziarie, oltre che atti giudiziari veri e propri, ecc.) che intersecano via via le attività riconducibili agli altri ambiti e continuano ad attingere ai relativi atti e raccolte, allo scopo di monitorare e supportare senza soluzione di continuità l’attività difensiva.</p> |
| CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI | Uffici della Giustizia amministrativa interessati al procedimento di accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria; Presidenza del Consiglio dei ministri e Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile e amministrativo; Corte dei Conti, per i casi di responsabilità amministrativa e contabile. |
| FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | <p>Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dall’Organo nelle sue articolazioni e dal personale di magistratura addetto al Consiglio e amministrativo in servizio presso l’Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria.</p> <p>La raccolta e il trattamento dei dati sono funzionali e indispensabili all’esercizio dell’attività istituzionale dell’Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I dati di carattere personale raccolti per l’esame degli affari di competenza sono trattati in linea con le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 5 del GDPR medesimo.</p> |

| | |
|---|---|
| MACRO AREA DI ATTIVITÀ | e) provvedimenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico dei magistrati. |
| DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO | <p>Il trattamento concerne tutti i dati, anche relativi allo stato di salute e giudiziari, attinenti all'instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro, sin dalla indizione delle procedure concorsuali per il personale appartenente alle c.d. categorie protette o in possesso di titoli di preferenza nell'assunzione, nonché, su richiesta degli interessati, per l'agevolazione nello svolgimento delle prove concorsuali (ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104). I dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti a familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui essi costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione. I dati relativi allo stato di salute possono essere trattati ai fini dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico o con riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all'accertamento di particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio; ovvero, per l'attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute, per l'attribuzione del trattamento pensionistico nonché ai fini dell'istruttoria delle istanze di congedo o aspettativa a vario titolo presentate dai magistrati. I dati personali, in particolare quelli afferenti all'attività giurisdizionale dei magistrati, acquisiti dal Servizio per l'informatica sono utilizzati in tale ambito anche per valutare determinati aspetti personali del magistrato relativi al rendimento professionale.</p> <p>Per i procedimenti di natura affittiva afferenti allo <i>status</i> di magistrato si rinvia a quanto indicato alla lettera b).</p> |
| CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI | Uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa interessati al relativo procedimento e Presidenza del Consiglio dei ministri. |
| FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | <p>Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dall'Organo nelle sue articolazioni e dal personale di magistratura addetto al Consiglio e amministrativo in servizio presso l'Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria.</p> <p>La raccolta e il trattamento dei dati sono funzionali e indispensabili all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I dati di carattere personale raccolti per l'esame degli affari di competenza sono trattati in linea con le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR medesimo.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>MACRO AREA DI ATTIVITÀ</p> | <p>f) gestione del rapporto di lavoro del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici.</p> |
| <p>DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO</p> | <p>Ai sensi dell'art. 2, co. 3, del dPCS 38/2020: <i>“Per i trattamenti dei dati effettuati mediante il sistema informativo della Giustizia Amministrativa, le cui caratteristiche tecniche, strumentali e operative, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono stabilite dal Servizio per l'informatica, nonché per i trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio servizi, la titolarità dei trattamenti è attribuita all'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del D.P.C.S. n. 1 19 del 28 aprile 2020”</i>.</p> <p>Si rinvia, pertanto, con riferimento ai trattamenti che afferiscono all'attività di gestione del personale di segreteria dell'Ufficio Servizi, a quanto riportato nel Registro delle attività di trattamento del plesso unitario Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali. Il Consiglio di Presidenza – ferma restando la titolarità dell'Amministrazione Consiglio di Stato-Tribunali amministrativi regionali con riferimento al trattamento dei dati che afferiscono all'attività di gestione di cui alla suindicata lett. f) – adotta, per il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati del personale amministrativo ad esso assegnato, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (conformemente a quanto previsto ex art. 32 GDPR).</p> |
| <p>CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI</p> | <p>Uffici centrali della Giustizia amministrativa interessati al relativo procedimento, nonché pubbliche amministrazioni dalle quali dipende il personale militare distaccato presso gli uffici del Consiglio di Presidenza.</p> |
| <p>FINALITÀ DEL TRATTAMENTO</p> | <p>Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dall'Organo nelle sue articolazioni e dal personale di magistratura addetto al Consiglio e amministrativo in servizio presso l'Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria.</p> <p>La raccolta e il trattamento dei dati sono funzionali e indispensabili all'esercizio dell'attività istituzionale dell'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I dati di carattere personale raccolti per l'esame degli affari di competenza sono trattati in linea con le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 5 del GDPR medesimo.</p> |

| | |
|---|---|
| MACRO AREA DI ATTIVITÀ | g) gestione dei rapporti con soggetti esterni per lo svolgimento di attività istituzionali. |
| DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO | <p>Il trattamento concerne dati soggetti a regime “ordinario”, necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali. Vengono in rilievo i dati il cui trattamento si rende indispensabile per la gestione di rapporti con soggetti individuati quali responsabili del trattamento dei dati.</p> <p>Rilevano, altresì, le attività relative alla trasmissione e registrazione delle sedute pubbliche del Plenum ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno, i dati acquisiti e registrati in sede di espletamento del diritto di accesso agli atti e i dati trattati in esecuzione dei deliberati dell’Organo.</p> |
| CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI | Uffici centrali della Giustizia amministrativa per le vicende connesse alla gestione del rapporto contrattuale (pagamenti, applicazioni di penali, etc.), ai soggetti individuati quali responsabili del trattamento dei dati, ai soggetti destinatari dei deliberati dell’Organo. |
| FINALITÀ DEL TRATTAMENTO | <p>Il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche che interagiscono con il Consiglio di Presidenza della G.A. è effettuato dall’Organo nelle sue articolazioni e dal personale di magistratura addetto al Consiglio e amministrativo in servizio presso l’Ufficio, incaricato degli adempimenti di segreteria.</p> <p>La raccolta e il trattamento dei dati sono funzionali e indispensabili all’esercizio dell’attività istituzionale dell’Organo di autogoverno della magistratura amministrativa. I dati di carattere personale raccolti per l’esame degli affari di competenza sono trattati in linea con le finalità istituzionali, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 5 del GDPR medesimo.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>PUBBLICAZIONE, CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE. TERMINI.</p> | <p>- <u>Pubblicazione</u></p> <p>Fatti salvi i casi in cui la pubblicazione sul web di determinate tipologie di dati personali e la durata della relativa pubblicazione è fissata dalla legge e dalle delibere di riferimento, i dati personali raccolti e trattati dal Consiglio di presidenza non costituiscono oggetto di divulgazione a terzi e pertanto non sono pubblicati sul sito web istituzionale, ad esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none">• del calendario dei lavori, degli ordini del giorno e dei notiziari delle sedute pubbliche dell'Organo di autogoverno;• delle indicazioni sui nominativi dei componenti del Consiglio, delle commissioni permanenti, del comitato pari opportunità, del Segretario, dei magistrati addetti e del Dirigente. <p>Dette informazioni, che formano oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, contengono dati personali soggetti a trattamento ordinario e sono rese disponibili on line.</p> <p>Analogamente, nell'Area Riservata sono pubblicati, oltre a quanto suindicato, i seguenti atti, contenenti anch'essi dati personali soggetti a trattamento ordinario:</p> <ul style="list-style-type: none">• ordini del giorno delle sedute plenarie (anche non pubbliche) dell'Organo di autogoverno;• verbali delle sedute pubbliche del Consiglio;• verbali delle sedute del comitato pari opportunità, resi disponibili per la durata della rispettiva consiliatura fino all'anno successivo alla scadenza. <p>- <u>Conservazione e cancellazione.</u></p> <p>L'art. 5, lett. e) del GDPR. prevede che i dati personali siano <i>“conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”</i> e che <i>“i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato”</i>.</p> <p>Ai sensi poi di quanto disposto dall'art. 17.3 del GDPR, è considerata lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali, anche in caso di pubblicazione nell'ambiente on line, qualora sia necessaria <i>“... per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”</i> (lett. b), ovvero <i>“per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria”</i> (lett. e).</p> <p>La definizione dei termini per la cancellazione dei dati deve considerare la finalità primaria per cui sono essi sono trattati dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.</p> <p>La conservazione dei dati personali avviene in tutti i casi in cui i dati costituiscono elementi essenziali per la procedura e per la decisione finale nei procedimenti del Consiglio, anche se non più necessari per la finalità primaria o per esercitare diritti in giudizio.</p> <p>I dati devono essere conservati in modo pertinente all'iter procedimentale, adottando tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantirne la protezione, indipendentemente dalla modalità di archiviazione (digitale o cartacea).</p> <p>I dati personali conservati rappresentano un patrimonio</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>fondamentale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e costituiscono una garanzia per i terzi sul corretto trattamento.</p> <p>Ai fini della conservazione deve essere considerato il possibile contenzioso giudiziario relativo ai procedimenti di competenza del Consiglio e le azioni legali correlate.</p> <p>La conservazione a fini di archiviazione per le finalità istituzionali di pubblico interesse nei termini sopra indicati costituisce, pertanto, la regola.</p> <p>Laddove i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità primarie per le quali sono stati raccolti o trattati, la conservazione a fini di archiviazione nel pubblico interesse o la relativa cancellazione presuppone una valutazione rigorosa da parte del titolare, soprattutto per i dati soggetti a trattamento speciale.</p> <p>I documenti cartacei di supporto ai lavori di Plenum e commissione sono distrutti subito dopo l'utilizzo e il raggiungimento delle finalità per cui sono stati stampati e riprodotti in copia.</p> <p>La cancellazione delle registrazioni delle sedute del Plenum avviene in conformità alla disciplina adottata dall'Organo di autogoverno con apposite delibere (cfr. Plenum del 9 maggio 2014 e del 25 gennaio 2019 e III Commissione del 6 giugno 2023)..</p> <p>In caso di richiesta di rettifica o cancellazione dei dati inesatti o non più rilevanti, i Designati al trattamento informano tempestivamente il titolare e seguono le sue istruzioni.</p> |
|--|--|

Modalità di conservazione delle registrazioni delle sedute del Consiglio di Presidenza dopo l'approvazione del verbale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 27 giugno 2008

Il Consiglio di presidenza ha deliberato la distruzione delle registrazioni subito dopo la pubblicazione del verbale.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 10 luglio 2008

Il Consiglio di presidenza ha deliberato:

- fino all'anno 2008 la conservazione delle registrazioni relative all'anno 2006;
- fino all'anno 2009 la conservazione delle registrazioni relative all'anno 2007, nonchè di quelle relative all'anno 2008 effettuate fino al mese di luglio compreso.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 9 maggio 2014

Il Consiglio di presidenza ha deliberato di modificare la delibera 27 giugno 2008 prevedendo la conservazione delle registrazioni della seduta del C.P.G.A per tutta la durata della consiliatura, più l'anno successivo della nuova consiliatura.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 25 gennaio 2019

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato di mantenere l'attuale disciplina deliberata dal C.P.G.A. nella seduta del 9 maggio 2014, precisando che le registrazioni fonografiche non sono accessibili all'esterno, in quanto la discussione consiliare è riportata nel verbale approvato dal Plenum e le registrazioni hanno, rispetto ad esso, carattere meramente ancillare e preparatorio.

Invio degli atti per mezzo del servizio postale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 24 maggio 2001

È previsto anche l'invio a mezzo posta di quanto richiesto nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso, rimettendo di volta in volta alla prudente e motivata valutazione del responsabile dell'ufficio interessato se tale invio a mezzo posta sia concretamente possibile e agevole o se sia necessario consentire soltanto l'esercizio del diritto di accesso presso i locali dell'Ufficio stesso.

APPENDICE STORICA

Pubblicità degli incarichi

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Nella seduta del 19 maggio 2006

Visto il D.Lgs 2 febbraio 2006 n. 35 recante Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'art. 1 comma 1 Lettera g) e 2, comma 8 della Legge 25 luglio 2005, n. 150,

Visto che tale D.Lgs è entrato in vigore il 15 maggio,

DELIBERA

Che il 30 giugno 2006 nel sito Internet della Giustizia Amministrativa, accessibile al pubblico, venga pubblicato, in apposita sezione, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ed autorizzati nel semestre 1° gennaio – 30 giugno 2006.

Tale elenco sarà composto dai nomi dei magistrati amministrativi, in ordine alfabetico; a fianco di ciascun nominativo saranno elencati gli incarichi extragiudiziari, con indicazione per ciascun incarico dell'Ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura e della durata dell'incarico.

Per ogni magistrato compreso nell'elenco verrà indicato anche il numero degli incarichi svolti nell'ultimo triennio, autorizzati o conferiti in tale arco temporale, o che siano in corso di svolgimento.

Di tali incarichi verranno pubblicati i dati già compresi nell'elenco annuale, che ha carattere pubblico.

Un elenco con i contenuti sopra indicati verrà aggiornato ogni semestre alla data del 30 giugno e 31 dicembre.

Gli elenchi dei semestri precedenti resteranno pubblici e consultabili sul sito Internet.

A partire dal primo elenco successivo allo scadere del primo triennio di applicazione della norma del D.Lgs, vale a dire, a partire dall'elenco da pubblicare il 30 giugno 2009, per gli incarichi del triennio precedente verranno pubblicati gli stessi dati previsti per gli incarichi conferiti nel semestre, fermo restando che resteranno consultabili tutti gli elenchi pubblicati nel sito internet.

Nell'elenco sono indicati anche gli incarichi di insegnamento soggetti solo a prese d'atto da parte del Consiglio.

Accesso ai documenti relativi agli incarichi

Delibere del Consiglio di Presidenza del 26 novembre 1993 e del 14 dicembre 1993

1. Entro il 15 gennaio 1994 i dati contenuti nell'elenco generale esistente presso il Consiglio di Presidenza devono essere aggiornati, previo invito da parte dei cosegretari ad una verifica da parte degli interessati, che sarà effettuata entro il 20 dicembre 1993.

L'ufficio competente dovrà annotare in via immediata le variazioni che successivamente vengono confermate per iscritto da ciascun magistrato.

L'elenco aggiornato contiene i dati relativi ai cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento incarichi approvato con D.P.R. 418/93.

I magistrati amministrativi possono prendere visione (ed estrarre fotocopie a domanda) dell'elenco nominativo aggiornato al mese precedente, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dei giorni lavorativi presso l'apposito ufficio di segreteria del Consiglio di Presidenza. I magistrati amministrativi hanno l'onere di comprovare la propria qualifica, che viene annotata in apposito registro con menzione del giorno e dell'ora dell'arrivo e della partenza.

L'obbligo della riservatezza stabilito dall'art. 7, comma primo del Regolamento approvato con D.P.R. 418/93 deve essere rigorosamente osservato. Sulla copia rilasciata a domanda sarà apposto trasversalmente il nome del richiedente e la menzione di tale obbligo.

2. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i dati risultanti dall'elenco di cui sopra dovrà avanzare apposita domanda motivata, cui seguirà, entro cinque giorni, la decisione in merito da parte del Segretario generale o da altro magistrato da lui delegato; in caso di pronuncia positiva, si consentirà l'esercizio del diritto di accesso in via immediata.

L'interessato dovrà esibire la decisione del Segretario generale o della persona da lui delegata al titolare dell'ufficio competente alla tenuta dell'elenco, che ne effettuerà la registrazione e consentirà l'accesso ai dati richiesti con le modalità indicate ai punti 1 e 2, escluso quanto riguarda l'obbligo della riservatezza.

I casi di urgenza saranno decisi immediatamente di volta in volta dal Segretario generale o da altro magistrato da lui delegato.

3. L'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione è tenuto dall'ufficio di segreteria del C.d.P. ed è accessibile al pubblico negli orari d'ufficio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo.

Un estratto dell'elenco di tali incarichi, riferito ai magistrati istituzionalmente appartenenti a ciascun Ufficio giudiziario, è depositato presso il dirigente amministrativo competente e, negli orari d'ufficio, è accessibile al pubblico per la consultazione.

Pubblicazione sulla rete Intranet della G.A. della raccolta dei criteri del Consiglio di Presidenza

Delibera del Consiglio di Presidenza del 20 novembre 2009

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato la pubblicazione sulla rete Intranet della G.A. della raccolta integrale della normativa e dei criteri adottati dal Consiglio, applicabili a ciascun procedimento di competenza del Consiglio stesso, specificando che quanto pubblicato costituisce l'unica documentazione in possesso degli uffici, e quindi ostensibile, delle deliberazioni adottate dall'organo di autogoverno.

Relazione illustrativa alle modifiche agli articoli 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato le modifiche agli articoli 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28, approvando contestualmente la relazione illustrativa di seguito riportata.

1. L'intervento riformatore, realizzato mediante la tecnica della novella del vigente "regolamento interno per il funzionamento del Consiglio", esige che il nuovo procedimento normativo abbia la medesima forma regolamentare, attuando la previsione dell'art. 13, l. n. 186 del 1982 (conformemente del resto alla prassi seguita nella attuale consiliatura per tutte le modifiche apportate sia al regolamento interno che a quello di organizzazione, cfr. sul punto la nota redatta dal cons. Vito Poli che costituisce parte integrante della presente relazione, **all. n. 1**).

La tecnica della novella si è imposta per garantire la collocazione ordinata e sistematica delle nuove disposizioni nel più vasto ambito dell'organizzazione e del funzionamento delle Commissioni e del plenum del Consiglio.

2. Le linee guida fondamentali che hanno ispirato la novella sono così sintetizzabili:

- a) accentuazione della trasparenza dell'attività dell'organo di autogoverno;
- b) conseguente razionalizzazione (ed aggiornamento alla normativa primaria sopravvenuta) della disciplina regolamentare dell'accesso agli atti consiliari;
- c) predisposizione di moduli procedurali, disciplinanti il funzionamento delle commissioni, tali da consentire l'univoca formulazione di una o più proposte motivate da sottoporre all'approvazione del plenum, onde garantire il rispetto del obbligo di motivazione sancito dall'art. 3, l. n. 241 del 1990;
- d) conseguente adeguamento delle modalità di verbalizzazione delle proposte del o dei relatori (siano esse di maggioranza o minoranza).

3. All'articolo 15 è stato inserito un richiamo al novellato articolo 27 co. 2 in relazione alle modalità di designazione dei componenti incaricati di riferire al plenum sulle proposte formulate in commissione.

Le modifiche dell'articolo 16 co. 4 sono consistite nell'introduzione di un'elencazione tassativa delle materie per cui si procede a voto segreto in luogo della locuzione adottata nella precedente formulazione che, facendo riferimento alle «deliberazioni che comportano valutazioni discrezionali su qualità o comportamenti di persone e i provvedimenti concernenti lo stato

giuridico dei magistrati», presentava maggiori margini di incertezza interpretativa.

L'articolo 17 è stato ampiamente novellato. Al primo comma si è sostituita la precedente elencazione delle materie da trattare in seduta non pubblica con il riferimento all'articolo 16 co. 4; si è, così, conseguita la simmetria tra le ipotesi in cui si procede con votazione segreta e quelle in cui si discute in seduta non pubblica. Si è ritenuto, infatti, che tanto il voto segreto quanto la seduta non pubblica condividano la *ratio* di tutelare la libertà di espressione dei componenti del Consiglio costituendo un riparo da indebite pressioni esterne. Il comma 3 del medesimo articolo 17, quanto alle adunanze del consiglio e al relativo ordine del giorno, reca la sostituzione dell'avviso cartaceo da pubblicarsi negli albi delle diverse sedi di Tribunale con la pubblicazione di appositi avvisi sul sito intranet. È il primo dei numerosi interventi che adeguano il regolamento al codice dell'amministrazione digitale e alle successive disposizioni in tema di informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni; sul punto si rimanda alla nota **allegata al n. 2** redatta dal referendario Luca Cestaro. I commi 2, 4, 5 e 6 riguardano la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio e recepiscono la sostanza della disciplina previgente che, in parte, era contenuta nell'allegato 2 al regolamento (ora abrogato). Unica significativa novità è l'autorizzabilità da parte del Consiglio delle riprese audio, video e fotografiche, prima generalmente vietate salvo che ai giornalisti accreditati.

La nuova formulazione dell'articolo 18 è tesa a garantire che la verbalizzazione delle deliberazioni del plenum evidenzii le motivazioni delle proposte e delle deliberazioni assunte nonché, mediante il rinvio all'articolo 28 (novellato), le ragioni del superamento delle eventuali proposte di minoranza. La verbalizzazione delle sedute non pubbliche avviene con sintetico riferimento alle argomentazioni svolte ma è sempre consentito al singolo componente di far inserire integralmente il proprio intervento e la dichiarazione di voto. Al comma 5 è ribadito l'obbligo al segreto sui voti dati e sulle opinioni espresse nelle sedute non pubbliche, limitandolo, rispetto al passato, ai voti e alle opinioni espresse dagli altri componenti.

Il novellato articolo 19 comprende e innova le disposizioni prima riportate agli artt. 18 bis, 19 e 21. Di particolare rilievo l'abolizione della pubblicazione del notiziario relativo alle deliberazioni consiliari in un albo cartaceo a favore della pubblicazione sul sito intranet; si è, altresì, previsto di dare risalto alla descritta pubblicazione mediante invio di un messaggio di posta elettronica ai responsabili degli uffici amministrativi e ai magistrati.

Gli articoli 20 e 21 si occupano dell'accesso ai documenti detenuti dal Consiglio di Presidenza. Le innovazioni in materia sono numerose e significative. In primo luogo, si è demandato l'esame delle domande di accesso al Segretario generale della Giustizia Amministrativa piuttosto che al Presidente del Consiglio di Presidenza. Sono, inoltre, state eliminate le restrizioni di cui all'abrogato testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 e, relativamente all'accesso, si è negata qualsivoglia rilevanza alla circostanza che gli argomenti siano trattati in seduta pubblica o non pubblica. In tal senso, si è adeguato il testo del regolamento alle novellate norme primarie (l. n. 15/2005) in tema di

accesso ai documenti che non consentono limitazioni al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 24 l. n. 241/1990. È stato, altresì, eliminato l'obbligo di richiedere il previo parere della Commissione interessata sulle istanze di accesso, prima previsto dai citati co. 3 e 4 dell'articolo 20, conseguendosi, così, una considerevole semplificazione procedimentale che consentirà di provvedere con maggiore sollecitudine e senza appesantire le attività consiliari alle frequenti richieste di accesso ai documenti.

Gli ultimi commi dell'articolo 20 e l'articolo 21 riguardano le modalità di esercizio e di evasione delle richieste di accesso regolate seguendo le indicazioni delle disposizioni del d.P.R. n. 184/2006 (cfr., in particolare, gli articoli 8, 9 e 13). Degna di nota è la previsione di ampie possibilità di ricorso - tanto in fase di richiesta quanto in sede di gestione della richiesta da parte dell'Amministrazione - agli strumenti informatici e telematici, primo fra tutti la posta certificata, conformemente alle più recenti indicazioni legislative (artt. 38 D.P.R. 445/2000 e 65 d.lgs. n. 82/2005 come novellato dal d.l. n. 78/2009). Tali strumenti divengono, infatti, quelli con cui ordinariamente, salvo motivate opposizioni, vengono evase dall'amministrazione le richieste di accesso ai documenti.

I novellati articoli 25, 27 e 28 disciplinano l'attività delle commissioni consiliari. L'articolo 25, in tema di ordine del giorno delle commissioni, reca due novità: in primo luogo, si è codificata la prassi di nomina dei relatori da parte dei presidenti di commissione; in secondo luogo, si è previsto che sul sito intranet della G.A. siano pubblicati gli ordini del giorno delle commissioni limitatamente agli argomenti da trattare in seduta non pubblica. L'articolo 27 regola l'attività di deliberazione delle commissioni, la nomina dei relatori e le modalità di illustrazione al plenum delle proposte formulate all'esito della discussione. Si è previsto che i relatori diano conto delle proposte di maggioranza e, se esistenti, di quelle di minoranza nonché delle ragioni del superamento delle proposte di minoranza. L'articolo 28, coerentemente con quanto disposto all'articolo precedente, disciplina la verbalizzazione delle riunioni delle commissioni in modo che risultino chiare le ragioni alla base delle proposte formulate e le ragioni del superamento delle eventuali proposte di minoranza. La verbalizzazione è effettuata in maniera sintetica ma è previsto che ciascuno componente possa chiedere di riportare per esteso il proprio intervento.

Pubblicazione dei regolamenti consiliari sulla Gazzetta ufficiale

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la relazione di seguito riportata, sulla pubblicazione dei regolamenti consiliari sulla Gazzetta ufficiale.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. **Art. 10 disp. prel. c.c. – Inizio dell’obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti** -: <<Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimo quinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto>>;
2. **Art. 73, u.c. Cost.:** <<Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso>>.
3. **Art. 123, co. 1., Cost.:** <<...Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali>>.
4. **d.P.R. n. 1092 del 28 dicembre 1985 – Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana:**
 - **Art. 6 – Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali**
 - **Art. 7 – Entrata in vigore degli atti normativi statali**
 - **Art. 10 – Pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali**
5. **Art. 17, co. 4, l. 23 agosto 1988, n. 400 – Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri** -: <<4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale>>.

Pubblicazione sulla G.U. dei regolamenti consiliari in materia di organizzazione e contabilità

1. **Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 – Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa** - pubblicato nella G.U. 12 aprile 2005, n. 84; si segnala l'art. 26, co. 2 – Entrata in vigore – secondo cui <<Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione>>; i differimenti dell'entrata in vigore del regolamento in esame sono stati tutti pubblicati sulla G.U. (cfr. decreto P.C.S. 29 luglio 2005 in G.U. n. 202 del 31 agosto 2005; e da ultimo decreto P.C.S. 28 dicembre 2006 in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007);

2. **Decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 28 marzo 2003 – Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali** - pubblicato nella G.U. 16 aprile 2003, n. 89; si segnala l'art. 47 – Entrata in vigore – secondo cui: <<1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.>>.

Regolamenti deliberati dagli altri Organi di autogoverno

1. Consiglio superiore della magistratura:

- deliberazione 16 marzo 1988, recante - *Approvazione del testo coordinato del regolamento interno* – esternata dal Presidente della Repubblica, pubblicata nella G.U. n. 104 del 5 maggio 1988; si segnala l'art. 52, u.c., - *Norme transitorie e di attuazione* - secondo cui: <<Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto del Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Esso sostituisce il regolamento di cui al D.M. 25 novembre 1959, e successive modificazioni, che sono abrogati>>;

2. Consiglio di presidenza della Corte dei conti e Sezioni riunite della Corte dei conti:

- deliberazione delle SS.RR. 18 luglio 2001, recante – *Regolamento per l'organizzazione degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti* – esternata dal presidente della Corte dei conti, pubblicata nella G.U. n. 177 del 1 agosto 2001; si segnala l'art. 36 – *Entrata in vigore* – secondo cui: <<1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana>>.
- deliberazione 3 marzo 1999, recante - *Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti* - esternata

dal presidente della Corte dei conti, pubblicata nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1999;

- deliberazione delle SS.RR. 13 gennaio 1998, recante - *Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti* – esternata dal presidente della Corte dei conti, pubblicata nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 1998; si segnala l'art. 57 – *Entrata in vigore* – secondo cui: <<1. Il regolamento che forma oggetto della presente delibera entra in vigore il decimo quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. *La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*>>.

3. Consiglio della magistratura militare:

- deliberazione 24 novembre 2009, recante – *Approvazione del testo del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare* - esternata dal Primo presidente della Corte di Cassazione, pubblicata in G.U. n. 280 del 1 dicembre 2009; si segnala l'art. 50 - *Entrata in vigore* – secondo cui:<<Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio in data 13 gennaio 1990 e successive modificazioni, che sono abrogati.>>.

4. Consiglio di presidenza della giustizia tributaria:

- deliberazione 1 aprile 2003 recante – *Approvazione delle modifiche al regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria* – esternata dal presidente del medesimo consiglio, pubblicata nella G.U. n. 88 del 15 aprile 2003;
- deliberazione 7 gennaio 1997 recante - *Approvazione del regolamento interno Consiglio di presidenza della giustizia tributaria* - esternata dal presidente del medesimo Consiglio, pubblicata nella G.U. n. 90 del 18 aprile 1997.

Dottrina

1. Autori che affermano la natura pienamente normativa dei regolamenti statali non governativi (regolamenti del C.n.e.l., regolamenti delle autorità militari, delle Capitanerie di porto ecc.), ed in particolare dei regolamenti interni, di organizzazione e finanziari del C.s.m. e degli altri organi di autogoverno:

- CASO, *Magistrati e Avvocati dello Stato, in Il pubblico impiego non privatizzato*, a cura di Carinci e Tenore, Milano, 2007, 88, 484, 488, 562, 564, 630;
- BENELLI, in *Commentario breve al codice civile*, a cura di CIAN, 8° ed., Padova, 2007, 22 e 31 (relativamente alla necessaria pubblicazione di tutti gli atti normativi statali sulla G.U. ai sensi dell'art. 10 preleggi);
- MARTINES, *Diritto costituzionale*, 11° ed., Milano, 2005, 60 e 62.

Osservazioni sintetiche

1. Le fonti scritte del diritto, per ineludibili ragioni di certezza, devono essere portate a conoscenza con strumenti legali tipizzati: in via generalissima tale obbligo è assolto mediante la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti (sulla G.U. e sul B.U.R.), come previsto dall'art. 10 preleggi (per le leggi ed i regolamenti in generale), dall'art. 73, u.c. Cost. (per le leggi statali), dall'art. 123, co. 1, Cost. (per le leggi ed i regolamenti regionali).
2. Il t.u. n. 1092 del 1985 disciplina: le modalità di promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica (Sez. I), le pubblicazioni ufficiali della Repubblica (sez. II); in quest'ultimo ambito si riferisce alla pubblicazione degli atti normativi statali *tout court*.
3. La potestà regolamentare deve essere prevista dalla legge: quella riferibile al Governo è disciplinata dalla l. n. 400 del 1988; per le amministrazioni diverse necessita di una previsione normativa primaria espressa perché possa essere esercitata.
4. Gli artt. 13, n. 2), e 53 *bis*, l. n. 186 del 1982 attribuiscono esplicitamente al Consiglio di presidenza il potere di adottare regolamenti nelle materie del funzionamento interno, dell'organizzazione degli uffici centrali della g.a. ed in quella contabile.
5. Il Consiglio di presidenza è certamente una autorità amministrativa statale.
6. L'obbligo di pubblicazione delle leggi e dei regolamenti, è strumentale all'obiettivo di assicurare la conoscenza legale degli atti normativi, è inderogabile e non può essere, pertanto, lasciato alla determinazione volitiva dell'autorità amministrativa (e neppure del Parlamento e dei consigli regionali per quanto concerne le leggi, ex art. 73, u.c. e 123, co. 1, Cost. cit.); pertanto, una volta assodato che il C.P. può deliberare regolamenti questi devono essere pubblicati sulla G.U.
7. Il regolamento interno e le sue modifiche devono essere pubblicati sulla G.U. Tale conclusione trova un coerente riscontro nella prassi relativa, *in parte qua*, agli altri organi di autogoverno delle magistrature ed agli altri regolamenti del C.P.

Digitalizzazione delle comunicazioni interne alla Giustizia Amministrativa

Delibera del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2010

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la relazione illustrativa di seguito riportata, sulla digitalizzazione delle comunicazioni interne alla G.A.

La situazione attuale.

L'art. 21 del regolamento prevede l'affissione all'albo di un notiziario mensile che riporti un estratto di tutte le deliberazioni consiliari.

Le norme in tema di digitalizzazione della PA.

1. Il sito web

I siti istituzionali contengono (art. 54 d.lgs. n. 82/2005 che richiama l'art. 26 l. n. 241/1990), fra l'altro: *“le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse”*. È chiarito che *“la pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento”*.

In seguito, con l'introduzione dell'art. 32 della l. n. 69/2009, si è stabilito che *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*. Dal gennaio 2011, poi, le pubblicazioni cartacee non potranno avere efficacia legale. Sono fatte salve le sole pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Le comunicazioni con i dipendenti.

Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005, c.a.d.) prevede che le comunicazioni con i dipendenti avvengano a mezzo posta elettronica *“previa informativa agli interessati sul grado di riservatezza”* (art. 47 c.a.d.). Qualora le comunicazioni (non solo con i propri dipendenti) necessitino di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, la trasmissione avviene mediante la posta elettronica certificata (art. 48 c.a.d.).

Deve, peraltro, escludersi che la modalità telematica per le comunicazioni ai dipendenti sia esclusiva e obbligatoria; tale risultato è, infatti, condizionato all'emanazione di decreti legislativi che modifichino il codice dell'amministrazione digitale (art. 33 lett. m), l. n. 69/2009)⁴.

⁴ La previsione dell'art. 33 l. 69/2009 sembra contrastare (e abrogare implicitamente *in parte qua*) l'art. 47 c.a.d. che introduce un obbligo, da attuarsi entro otto mesi dall'entrata in vigore del codice (*rectius* dalle modifiche apportate ad opera del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159), di utilizzare la posta elettronica per comunicare con i dipendenti.

Il regolamento.

Le norme appena citate impongono di abolire l'albo di cui al vigente art. 21 del regolamento mentre per le comunicazioni con i dipendenti, ancora non obbligatoriamente telematiche, può certamente farsi ricorso alla posta elettronica anche in via non esclusiva.

Se è necessaria la prova della ricezione sembra necessario ricorrere alla PEC (posta certificata) a meno che non si voglia considerare norma speciale per i dipendenti l'art. 47 che si limita a menzionare la posta elettronica "ordinaria".

In conclusione, per l'incertezza del quadro normativo, nella nuova versione del regolamento, è opportuno:

1. sopprimere l'albo, attribuendo l'efficacia della pubblicazione sull'albo a quella sul sito istituzionale;
2. evitare innovazioni in tema di presunzione di conoscenza degli atti così pubblicati.

Qualora intervenissero i decreti legislativi di cui all'art. 33l. n. 69/2009 si potrà più agevolmente sostituire gli interPELLI su supporto tradizionale.

Trattamento dei dati elaborati da N.S.I.G.A.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 23 novembre 2012

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa – anche per il tramite del Segretario del Consiglio di Presidenza - può chiedere al Servizio centrale per l'Informatica e le tecnologie, anche su supporto informatico, dati inerenti l'attività giurisdizionale dei magistrati, trattati e conservati attraverso il sistema NSIGA.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma precedente, necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio con norme di legge e di regolamento - ivi comprese le funzioni inerenti i procedimenti disciplinari, le procedure relative alle progressioni di carriera e quelle aventi ad oggetto il conferimento di funzioni e qualifiche direttive e semidirettive - si svolge nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in relazione ai dati trattati per ragioni di giustizia e con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 11, 46 e 47 dello stesso decreto.
3. Il responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è il Segretario del Consiglio di Presidenza, al quale i magistrati interessati al trattamento dei dati possono inviare le richieste di cui all'art. 7 dello stesso d.lgs. n. 196/2003, ferma restando la possibilità di rivolgere apposita richiesta al Garante dei dati personali ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. g), e comma 3, dello stesso decreto.

4. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero della Giustizia per il procedimento previsto dall'art. 46, comma 2, ultima parte, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Pubblicazione sulla rete Internet della Giustizia Amministrativa della raccolta dei criteri del Consiglio di Presidenza

Delibera del Consiglio di Presidenza del 16 dicembre 2016

Premesso che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa esprime la propria piena condivisione delle finalità del d.lgs. n. 33/2013, come individuati nell'art. 1, si propone di adeguare le forme di pubblicità dell'attività del Consiglio di Presidenza alla normativa suddetta; le modalità saranno stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, a seguito dei necessari approfondimenti in Commissione, anche in ordine alle misure organizzative e in relazione alle linee guida dell'ANAC di prossima pubblicazione.

Delibera del Consiglio di Presidenza del 12 aprile 2017

Il Consiglio di Presidenza ritiene che:

- 1) ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, sono “pubbliche amministrazioni” tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; la disciplina è estesa, in quanto compatibile, ad altri soggetti meglio elencati nei commi 2 e 3 (enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato e così via);
- 2) con propria deliberazione del 16 dicembre 2016, il CPGA ha stabilito di pubblicare sul sito internet della giustizia amministrativa le proprie delibere di carattere generale e la propria normativa interna, a titolo di volontario adeguamento ai principi di cui al d.lgs. n. 33/2013, riservando ad un più accurato approfondimento l'individuazione degli atti sottratti alla pubblicità in ragione di particolari criticità;
- 3) successivamente, l'ANAC ha pubblicato la determinazione 28 dicembre 2016 n. 1310 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; dall'esame di tali linee guida emerge, da un lato, che tra le pubbliche amministrazioni soggette alla disciplina di pubblicità e diffusione delle informazioni non rientra espressamente il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e, dall'altro, che gli organi di rilevanza costituzionale non sono inclusi tra dette pubbliche amministrazioni, auspicandosi comunque, da parte dell'ANAC, un adeguamento volontario delle stesse alle linee guida;
- 4) la tesi dell'ANAC rafforza la scelta del CPGA di adeguarsi volontariamente ai principi di trasparenza e pubblicità sanciti nel d.lgs. n. 33/2013;
- 5) invero, sussistono plurime ragioni che inducono a ritenere il rilievo costituzionale dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa:
 - a) il CPGA è infatti organo di autogoverno istituito e disciplinato dalla l. n. 186/1982, e gode di un ordinamento autonomo anche in punto di disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche (art. 53-bis, l. n. 186/1982 che

- riconosce l'autonomia finanziaria e organizzativa della magistratura amministrativa e, in sua attuazione, il d.P.C.S. 15 febbraio 2005, il d.P.C.S. 26 maggio 2005 e il regolamento 6 febbraio 2012) essendo preposto per legge a presidio sostanziale dell'autonomia della magistratura amministrativa;
- b) il CPGA non può ritenersi – per funzioni e struttura – un' "amministrazione" in senso tecnico quanto ai profili propri della gestione del rapporto di lavoro dei magistrati ed ai connessi profili disciplinari e sanzionatori, anche avendo riguardo alla circostanza che quest'ultima materia, per le categorie meglio indicate nell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 resta disciplinata dai rispettivi ordinamenti;
 - c) l'art. 108 della Costituzione induce a riconoscere in generale il rilievo di direttive e vincoli costituzionali circa la esistenza e composizione dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa (come delle altre magistrature speciali), così come ritenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze nr. 266/1988 e 16/2011);
 - d) con riguardo alla funzione ed alla composizione dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, la sua posizione di rilievo costituzionale trova conferma nei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale circa le necessarie garanzie di indipendenza dei giudici speciali, che deve essere garantita "a tutti i magistrati, sia ai giudici ordinari, sia ai giudici speciali, quale carattere essenziale della giurisdizione: organi o procedimenti disciplinati in violazione del predetto principio non potrebbero qualificarsi né "ordinari" né "speciali", in quanto, ancor prima, non costituirebbero organi o procedimenti giurisdizionali" (Corte cost. n. 278 del 1987);
 - e) con le già richiamate sentenze nn. 266 del 1988 e 16 del 2011, la Corte costituzionale, pur riferendosi al diverso ma agevolmente assimilabile caso dell'organo di autogoverno della magistratura militare, nel primo caso, e della magistratura contabile, nel secondo, ha affermato che un organo di garanzia deve comunque esserci per tutte le giurisdizioni speciali, sul presupposto che "l'indipendenza è forma mentale, costume, coscienza di un'entità professionale, ma in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa degrada a velleitaria aspirazione (cfr. sent. n. 266 del 1988)", e con il corollario che "la necessaria presenza di organi di garanzia è peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore ordinario, che ha istituito tali organi per tutte le giurisdizioni speciali";
 - f) anche tenendo presente l'auspicio dell'ANAC circa un volontario adeguamento ai principi di pubblicità e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 per gli organi di rilievo costituzionale, sia condividendo comunque le ragioni e le finalità di tutela proprie del sistema normativo indicato, è di interesse generale rendere pubbliche ed accessibili le normative interne e gli atti generali del CPGA, escludendo quelle attinenti ai profili appena indicati (per i quali resta ferma la ordinaria disciplina dell'accesso), secondo l'elenco allegato alla presente proposta;
 - g) resta affidata alla volontaria adesione dei componenti del CPGA anche la pubblicità di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;

- h) il Segretariato provvederà, ove opportuno, alla redazione di apposite note informative, da approvarsi in CPGA, da pubblicarsi a corredo delle normative ed atti generali di prossima pubblicazione, subordinando a tale adempimento l'effettiva accessibilità dell'elenco.